REPUBBLICA ITALIANA

ORD 46

Bollettino Ufficiale
Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 46 - 18 NOVEMBRE 2026

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 733 del 30.10.2026
PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA (PNGLA) 2026-2028. INDIRIZZI OPERATIVI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LA CONFIGURAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE A SCORRIMENTO DINAMICO ANNUALE NEI SISTEMI CUP E ATTIVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA (PRGLA).

Deliberazione n. 731 del 30.10.2026
PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2027/2028 – DEFINIZIONE.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Atti e documenti

Decreto del 16/11/2026 n. 1
Misure per il trasferimento delle risorse di cui al Decreto USRC n.1/2023

CONSIGLIO REGIONALE

Verbali

Verbale del Consiglio regionale n. 49/3 del 8.10.2026
Risoluzione: Indizione di nuova consultazione referendaria consultiva in ordine al processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi della L.R. n. 44/2007, in ragione del decorso di un termine superiore a dieci anni dall'avvio dell'iter legislativo originario.

Verbale del Consiglio regionale n. 49/4 del 8.10.2026
Risoluzione: Mancato rinnovo contratto dei lavoratori della sanità privata

Atti del Consiglio Regionale

RISOLUZIONE N. 12/Prima Commissione del 20.10.2026

Intitolazione della sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle.

PROVINCIA DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 34 DEL 24/09/2026

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

DECRETO MOTIVATO N. 3 del 22 ottobre 2026

D.M. n. 123/2020 - Annualità 2024 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze - Distretti manutentivi.

DECRETO MOTIVATO N. 4 del 03 NOVEMBRE 2026

OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023. SP129 – km 3+500 - Consolidamento corpo stradale con opera di sostegno lato valle. Eventuali opere di drenaggio profondo. Ripristino della sezione stradale.

COMUNE DI CEPAGATTI

Atti degli Enti locali

Avviso di deposito

Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 06.10.2026 - approvazione Variante urbanistica al P.R.G. dei lavori di “Realizzazione dei marciapiedi in località Buccieri (Via Nazionale)” CUP J31B24000480004.

Avviso di approvazione

Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 06.10.2026 - approvazione Variante urbanistica al P.R.G. dei lavori di “Completamento Via Pagliette incrocio Via Dante Alighieri” CUP J37H25000860004.

Avviso di deposito

Deposito sul sito web del Comune di Cepagatti e della Provincia di Pescara, a libera visione del pubblico e per quarantacinque giorni consecutivi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 06.10.2026, e i relativi allegati, di avvenuta approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di realizzazione “Parcheggio Via Moncocitto, Via Unesco e tra Via Piave e Via Varattiera” CUP J31J23002120004, in variante al PRG

SNAM RETE GAS S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

DETERMINAZIONE N. DPE015/233 del 21/10/2026

Rifacimento Metanodotto Ravenna-Chieti. Tratto "San Benedetto del Tronto-Chieti ed opere connesse". Linee secondarie di interesse regionale: Rifacimento Comune di Roseto 1A presa - DN 150 (6") DP 75 bar. Tratto in Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale 10238291008) con sede legale in Milano in Via Vezzo d'Oglio n. 7. Ordine di pagamento mediante deposito al MEF - Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea in favore del sig. Ferrara Luigi - Ditta n. 7 di piano particella re di cui alla DPE015/121 del 20/05/2025.

DETERMINAZIONE N. DPE015/248 DEL 10/11/2026

Rifacimento Gasdotti Rete di Casalbordino ed opere connesse. Derivazione Casalbordino-Paglieta-Atessa DN 200 (8”) pressione di progetto 70 bar. Tratto in Comune di Paglieta (CH). Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale 10238291008) con sede legale in Via Vezza d'Oglio 6 (MI). Ordine di pagamento dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea determinata dal Collegio dei Tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 12, del D.P.R. n. 327/2001 in favore dei sigg. Di Matteo Antonio e Cellucci Maria, aventi diritto per la quota di spettanza relativa alla Ditta n. 61 di cui al provvedimento DPE015/153 del 10/07/2025.

ABSOLUTE ENERGY S.P.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura Abilitativa Semolificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,744 MWp, localizzato nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

MUCCICONI COSTRUZIONI S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura abilitativa semplificata

Realizzazione impianto di produzione da fonte solare avente potenza 999,6 kW per una potenza nominale in immissione richiesta di 875 kW da realizzare in Via SS80 per Teramo - Giulianova - Teramo, identificato catastalmente al Foglio 22 Particella 423.

ALLORO S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 684 del 06/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) Codice Sportello: 1782-ID Pratica: 02444800680-02042026-1626 P.A.S. ditta ALLORO S.r.l.

GELSOMINO S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 685 del 06/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) - Codice Sportello: 1782 ID Pratica: 02438900686-DITTA GELSOMINI S.r.l.

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
DPF026002 Ufficio Governance liste di attesa - Mobilità Sanitaria e appropriatezza

DGR n. 733 del 30/10/2026

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA (PNGLA) 2026-2028. INDIRIZZI OPERATIVI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LA CONFIGURAZIONE DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE A SCORRIMENTO DINAMICO ANNUALE NEI SISTEMI CUP E ATTIVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA (PRGLA).

DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	30/10/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERì	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE

REGIONE ABRUZZO

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
DPF026002 Ufficio Governance liste di attesa - Mobilità Sanitaria e appropriatezza

OGGETTO: Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA) 2026-2028. Indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie Locali per la configurazione delle agende di prenotazione a scorrimento dinamico annuale nei sistemi CUP e attivazione della predisposizione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare , l'allegato 4, nel quale sono definite le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto-Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107, recante *"Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie"*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute recante l'adozione del *"Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA) 2026-2028* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2026, previa Intesa sancita in data 11 giugno 2026 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e in particolare l'articolo 1, comma 282, che stabilisce il divieto tassativo per le aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevedendo sanzioni amministrative a carico dei soggetti responsabili della violazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 8-quater e 8-quinquies in materia di accreditamento e accordi contrattuali con le strutture erogatrici private;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 17 febbraio 2025 recante le "*Linee guida per la realizzazione, il funzionamento e l'interoperabilità della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA)*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 9 dicembre 2025 recante "*Finanziamento per la realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026;

VISTA la DGR n. 35 del 30 gennaio 2026 recante "*Adozione del programma operativo 2026-2028 Regione Abruzzo" ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - M11A: Liste d''attesa - Obiettivo 1 - Superamento delle criticità esistenti nel governo regionale delle liste d'attesa per allinearsi alle indicazioni Nazionali";*

VISTA la DGR n. 185 del 14 aprile 2026 recante "*DM 25/11/2024 - Definizione termini regionali di validità delle ricette del SSN ai fini del governo delle liste di attesa*", che ha determinato una generale riduzione dei termini di validità delle ricette, in linea con le disposizioni già attuate in altre Regioni, quale strumento volto a contribuire al miglioramento dei tempi di attesa, sulla base del presupposto che il ritardo nella prenotazione configura incoerenza rispetto all'urgenza indicata nella classe di priorità, significando, conseguentemente, l'inappropriatezza della prestazione;

DATO ATTO CHE i principi cardine informatori del novellato PNGLA 2026-2028 si radicano nel vigente quadro ordinamentale e, in particolare, nelle disposizioni che stabiliscono:

- il vincolo indefettibile di una programmazione dell'offerta volta a garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie entro i tempi massimi prescritti dalle classi di priorità;
- il divieto assoluto di sospensione o chiusura delle attività di prenotazione (c.d. "blocco delle agende"), norma da ultimo rafforzata dall'articolo 3, comma 9, del D.L. n. 73/2024 (convertito con L. n. 107/2024), mediante l'introduzione di un sistema stringente di controlli e di un quadro sanzionatorio a carico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie inadempienti;
- l'obbligo di confluenza e gestione integrale ed esclusiva nei sistemi informativi CUP di tutte le agende di prenotazione relative all'offerta complessiva (strutture

pubbliche, erogatori privati accreditati e attività libero-professionale intramuraria);

TENUTO CONTO che l'intesa che sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 11 giugno 2026 impegna le Regioni ad adottare, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore del Piano Nazionale, il proprio Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA), in conformità alle indicazioni della "Sezione Piani Regionali di Governo delle Liste d'Attesa" del PNGLA 2026-2028 e relativi allegati da A a G, con la previsione del relativo aggiornamento annuale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 73/2024;

DATO ATTO CHE il D.L. n.73/2024:

- istituisce, all'articolo 1, comma 1, presso AGENAS la Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA), strumento operativo di cui si avvale il Ministero della Salute per garantire l'interoperabilità in tempo reale con le Piattaforme Regionali (PRLA) e i Centri Unici di Prenotazione (CUP);
- dispone, all'articolo 2, l'attivazione di un sistema centralizzato di verifica degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e di monitoraggio delle prestazioni critiche, finalizzato all'individuazione tempestiva delle criticità e alla prescrizione delle conseguenti misure correttive;
- subordina, all'articolo 3, comma 3, la piena interoperabilità dei sistemi di prenotazione delle strutture private accreditate con il CUP regionale a condizione

preliminare, inderogabile e a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali e per il rilascio o rinnovo dell'accreditamento istituzionale;

CONSIDERATO che l'Allegato B ("*Linee di indirizzo omogenee a livello nazionale sistemi CUP", pag. 5)* al PNGLA 2026-2028 stabilisce l'esigenza che "*Le agende devono avere un tempo di vita sufficiente a garantire l'ottimale gestione di tutte le prenotazioni nell'ottica del rispetto dei tempi di attesa previsti dalle diverse classi di priorità. Generalmente può ritenersi congruo un tempo di vita dell'agenda di almeno un anno, a scorrimento giornaliero, prevedendo la riprogrammazione dell'agenda nel corso di vita della stessa*", vietando tassativamente la chiusura o sospensione anche temporanea dell'accessibilità alle agende presso tutte le strutture erogatrici pubbliche e private accreditate;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta direttiva strategica tracciata dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2026-2028, tesa a garantire la continuità operativa delle agende di prenotazione mediante il meccanismo dello scorrimento dinamico, trova già consolidato riscontro nei provvedimenti programmatori e gestionali adottati da altre Amministrazioni regionali (cfr. D.G.R. Emilia-Romagna n. 620/2024);

RILEVATO che tale indirizzo risponde all'esigenza indifferibile di introdurre strumenti ad elevata efficacia ed innovatività organizzativa, volti a contrastare in modo sistematico il fenomeno delle c.d. *"agende chiuse",* a perseguire l'abbattimento dei tempi di attesa

nelle prestazioni sanitarie e ad assicurare la piena trasparenza dei relativi flussi informativi;

PRECISATO che resta fermo il principio della gestione differenziata tra le prestazioni di primo accesso (visite specialistiche e prestazioni diagnostico-strumentali soggette a classi di priorità ed ai tempi standard di erogazione) e i percorsi di secondo accesso (visite di controllo e follow-up), la cui presa in carico e gestione deve rimanere in capo, mediante agende dedicate, alle strutture e agli specialisti erogatori;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte e in coerenza con le nuove disposizioni contenute nel PNGLA 2026 - 2028 , di dover disporre che tutte le AA.SS.LL. configurino le agende di prenotazione nei sistemi CUP con un orizzonte temporale di 365 giorni a scorrimento giornaliero continuo, al fine di contemperare la trasparenza dell'offerta, la prevenzione del fenomeno delle agende chiuse e l'ottimale riprogrammazione dei servizi in funzione delle classi di priorità;

per quanto in premessa espresso e motivato

DELIBERA

1. di prendere atto del *"Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA) 2026-2028* e *i relativi allegati"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 195 del 24 agosto 2026;

2. di demandare all'Agenzia Sanitaria Regionale la redazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) da adottarsi con successiva deliberazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Piano Nazionale;
3. di disporre che tutte le AA.SS.LL., in aderenza alla direttiva delle *Linee di indirizzo omogenee a livello nazionale sistemi CUP* di cui all'Allegato B del PNGLA 2026-2028 recante nel testo: "*Le agende devono avere un tempo di vita sufficiente a garantire l'ottimale gestione di tutte le prenotazioni nell'ottica del rispetto dei tempi di attesa previsti dalle diverse classi di priorità. Generalmente può ritenersi congruo un tempo di vita dell'agenda di almeno un anno, a scorrimento giornaliero, prevedendo la riprogrammazione dell'agenda nel corso di vita della stessa*", provvedano all'immediata configurazione e parametrizzazione dei propri sistemi CUP, in modo da garantire l'operatività delle agende di prenotazione su un orizzonte temporale di 365 giorni a scorrimento giornaliero dinamico continuo, al fine di assicurare la costante e programmata disponibilità degli slot erogativi e prevenire ogni forma di blocco o saturazione impropria dell'offerta, in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento, sulla cui attuazione saranno effettuati gli opportuni interventi di monitoraggio;
4. di demandare alle AA.SS.LL. ogni iniziativa o azione da assumere previo coordinamento con l'agenzia sanitaria regionale per la piena esecuzione del piano di cui al punto 1);
5. di attestare che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e la contestuale pubblicazione sul portale istituzionale della regione nella sezione "A*mministrazione Trasparente*", ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
DPF026002 Ufficio Governance liste di attesa - Mobilità Sanitaria e appropriatezza

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Ulisse Martegiani
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
Roberta Ricci
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Verì
(Firmato digitalmente)

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
DPF026002 Ufficio Governance liste di attesa - Mobilità Sanitaria e appropriatezza

A pag. 6, dopo il capoverso introdotto da "RITENUTO", ADDE "DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento proponenti hanno espresso parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi della L.R. n. 77/1999;". Al punto 5. del deliberato, DELE "di attestare" ADDE "di prendere atto". N. 3 postille approvate dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott. Marco De Santis

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF026 SERVIZIO Sistemi Informativi, Controllo e Valutazione
DPF026002 Ufficio Governance liste di attesa - Mobilità Sanitaria e appropriatezza

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE
Data: 30/10/2026 13:16:02
Nr. di serie certificato: 860217299251387923456700030115848380 31

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO
Data: 30/10/2026 13:25:06
Nr. di serie certificato: 348868178788347512233010309092870791 35

DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021013 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico

DGR n. 731 del 30/10/2026

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2027/2028 – DEFINIZIONE.

DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	30/10/2026	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERì	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE

REGIONE ABRUZZO

DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021013 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLA RETE SCOLASTICA A.S. 2027/2028 – DEFINIZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;
- il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- la L.15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- il D.Lgs.1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’art. 137, che riserva all’amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche, l’art. 138, c. 1, lettere a) e b), che delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e l’art. 139 che attribuisce alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori della scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l’altro “l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche”;
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622, 624, 632;
- il D.M. 25 ottobre 2007 che, in attuazione dell’art. 1, co. 632, della 27 dicembre 2006, n. 296 ha definito i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;
- il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- l’articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 con il quale si prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

- la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;
- la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;
- la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;
- il D.L. n. 104/2013 (conv., con modificazioni, con L. 128/2013) che all’art. 12 (“Dimensionamento delle istituzioni scolastiche”), co. 1, prevede l’inserimento del c. 5-ter all’art. 19 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (come convertito in L. 15.7.2011, n. 111) stabilendo che “A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.”;
- l’art. 1, comma 557, della legge 29.12.2022 n. 197 (legge stabilità) che ha integrato l’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, inserendo, dopo il comma 5-ter:
  - “5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, …, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell’accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato”;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2026, n. 118 con cui sono stati determinati i criteri per la definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per gli aa.ss. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030;

RILEVATO che:

- i suddetti criteri possono essere aggiornati annualmente (art. 1, comma 6);

- le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica **entro il 31 ottobre di ogni anno**, nel limite del contingente indicato nella tabella;
- il contingente stabilito per l'Abruzzo per l'a.s. 2027/2028 è pari a 179 dirigenti, numero invariato rispetto all'a.s. 2026/2027, e pertanto la regione può non procedere al dimensionamento della rete scolastica;

CONSIDERATO che:

- compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;
- la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali, ai sensi dell'articolo 138 co 1 lett. b) del D.lgs. n. 112/1998;

VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 "Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale" con cui - in esito a un processo di concertazione condotto nell'ambito del Tavolo Tecnico Inter-istituzionale istituito con D.G.R. 15.2.2011, n. 97 - sono state definite le linee-guida per la predisposizione dei piani regionali della rete scolastica, nel rispetto delle competenze delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di coniugare una strutturazione territoriale dei percorsi d'istruzione - che assicuri un'offerta adeguata e in armonia con le identità socio-culturali ed economiche locali - con i principi dell'efficacia e dell'efficienza nella distribuzione dell'offerta e del contenimento e della razionalizzazione della spesa;

RICHIAMATE

- la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 "DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) - Variazioni - anno scolastico 2009/2010";
- la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 "Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012";
- la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013";
- la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo;
- la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Provincia dell'Aquila;
- la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2014-2015 – Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
- la D.G.R. 23.12.2014, n. 874 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016";
- la D.G.R. 9.02.2015, n. 79 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2015-2016- Integrazioni";
- la D.G.R. n. 902 del 10.11.2015 "Corsi di istruzione degli adulti: individuazione delle reti territoriali di servizio dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e delle Istituzioni scolastiche presso le quali realizzare i percorsi di istruzione di secondo livello. Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo concernente l'iscrizione ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età";
- la D.G.R. 29.01.2016, n. 37 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2016-2017";
- la D.G.R. n. 25 del 26.01.2017 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018";
- la D.G.R. n. 627 del 27.10.2017, recante "Ordinanza Tar Abruzzo sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 89 in data 23 giugno 2017 – Art. 55 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 140:

Riesame deliberazione di Giunta Regionale n. 25 in data 26 gennaio 2017 ad oggetto" Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2017-2018", con la quale, a seguito del ricorso proposto dai Comuni di Civitaquana, Rosciano e Catignano, si è provveduto a confermare integralmente il dispositivo della D.G.R. n. 25 del 26.01.2017;

- la D.G.R. n. 845 del 28.12.2017 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2018-2019";
- la D.G.R. n. 997 del 20.12.2018 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2019-2020";
- la D.G.R. n. 821 del 19.12.2019 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2020-2021";
- la D.G.R. n. 817 del 19.12.2019 "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2021-2022. Rinvio";
- la D.G.R. n. 33 del 31.01.2022, ad oggetto: Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2022-2023;
- la D.G.R. n. 1 del 03.01.2023 ad oggetto: Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2023-2024;
- la D.G.R. n. 1 del 03.01.2024 ad oggetto: Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2024-2025;
- la D.G.R. n. 16 del 10.01.2024 ad oggetto "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2024-2025. Rettifica DGR n.1 del 3.01.2024";
- la D.G.R. n. 16 del 10.01.2024 ad oggetto "Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2024-2025. Rettifica DGR n.1 del 3.01.2024";
- la D.G.R. n. 782 del 26.11.2024 ad oggetto "Piano di dimensionamento della rete scolastica e ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2025-2026";
- la D.G.R. n. 726 del 31.10.2025 ad oggetto "Piano Regionale della Rete Scolastica A.S. 2026/2027: Approvazione Ampliamento dell'offerta formativa e della variazione della Provincia di Teramo";

VISTE le note regionali Prot. RA 276388/26 del 06.07.2026 e 304088/26 del 23.07.2026 indirizzate alle amministrazioni provinciali relative all'avvio delle attività per la definizione della rete scolastica a.s. 2027/2028 secondo il cronoprogramma ivi stabilito e con riguardo unicamente all'ampliamento dell'offerta formativa rilevata l'invarianza del numero delle dirigenze per la Regione Abruzzo (n. 179);
RICHIAMATA la D.G.R. 15.02.2011, n. 97 "Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Inter-istituzionale", come modificata e integrata dalla D.G.R. 22.1.2013, n. 36 "D.G.R. 15.2.2011, n. 97 Rete scolastica regionale - Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale – Modifiche e integrazioni";
TENUTO CONTO:

- degli esiti del TTI tenutosi il 30 settembre 2026 per l'esame delle bozze di proposta pervenute dalle amministrazioni provinciali (conservate agli atti del Servizio regionale competente) e riepilogate nel verbale della seduta medesima (Prot. RA 393135/26 del 06.10.2026);
- dei Decreti Presidenziali pervenuti dalle Province riferiti alla rete scolastica a.s. 2027/2028 e nello specifico:
  - ❖ **Provincia di Chieti**: Decreto Presidenziale n. 150 del 08.10.2026;
  - ❖ **Provincia di L'Aquila:** Decreto Presidenziale n. 170 del 14.10.2026;
  - ❖ **Provincia di Pescara**: Decreto Presidenziale n. 100 del 29.09.2026;
  - ❖ **Provincia di Teramo:** Decreto Presidenziale n. 229 del 09.10.2026;

PRESO ATTO delle specifiche posizioni espresse collegialmente dal T.T.I. nella seduta del 30.09.2026 con particolare riferimento:

- alla posizione favorevole riferita alla proposta formulata dal Comune di Roccaspinalveti inerente alla disaggregazione amministrativa del plesso scolastico comunale (infanzia, primaria e

secondaria di primo grado) dall'Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino - Carunchio e la contestuale aggregazione all'Istituto Omnicomprensivo Statale "Spataro" di Gissi;
- alla posizione favorevole riferita all'attivazione del percorso quadriennale della filiera formativa tecnologica-professionale sull'indirizzo "Meccanica, meccatronica e energia" con curvatura in tecnologie ottiche in partenariato con il polo del gruppo Elsilor Luxottica per l'Istituto Omnicomprensivo di Città S. Angelo;
- al rinvio della trattazione della richiesta di trasferimento della sede degli uffici di dirigenza e segreteria dell'IC San Valentino in Abruzzo Citeriore - Scafa nel plesso Buonarroti di Scafa;
- alla posizione contraria riferita all'attivazione di un nuovo indirizzo sportivo presso il Convitto "Melchiorre Delfico" di Teramo;
- alla mancata espressione circa la riattivazione del corso serale di Meccanica ed elettrotecnica all' IIS "Alessandrini-Marino" poiché trattasi di un corso già attivo e non necessita di reiterata richiesta;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione:
- della variazione della rete scolastica rispetto al vigente piano di dimensionamento, per l'a.s. 2027/2028, con il solo riferimento alla provincia di Chieti come analiticamente descritto nell'Allegato "1-CH", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, modificando in tal senso la DGR n. 726/2025;
- delle proposte di ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2027/2028 come analiticamente riportate negli Allegati 1-CH, 1-AQ, 1-PE, 1-TE, uniti alla presente quali parti integranti e sostanziali;

PRECISATO altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l'anno scolastico 2027/2028, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

RITENUTO di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l'assenza di dati da omettere o minimizzare;

DATO ATTO che:
- il Dirigente del Servizio Istruzione e Università, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;
- il Dirigente del Servizio Istruzione e Università attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;
- il Direttore del Dipartimento Sociale – Enti Locali - Cultura ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., apponendo la sua firma sul presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di prendere atto** che, dall'avvenuto aggiornamento del contingente organico di cui D.I. n. 118/2026, per l'a.s. 2027/2028, il numero delle dirigenze fissato in **179 per l'Abruzzo** è rimasto invariato rispetto a quello stabilito per il pregresso a.s. 2026/2027 di cui alla DGR n. 726 del 31.10.2025;
2. **Di prendere atto** delle proposte pervenute dalle Amministrazioni Provinciali con riferimento alla rete scolastica a.s. 2027/2028 con i rispettivi decreti presidenziali e delle decisioni assunte collegialmente in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale;
3. **Di approvare:**
    - la variazione della rete scolastica rispetto al vigente piano di dimensionamento, per l'a.s. 2027/2028, con il solo riferimento alla provincia di Chieti come analiticamente descritto

nell'Allegato "1-CH", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, modificando in tal senso la DGR n. 726/2025;

- le proposte di ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2027/2028 come analiticamente riportate negli Allegati 1-CH, 1-AQ, 1-PE, 1-TE, uniti alla presente quali parti integranti e sostanziali;

4. **Di precisare** che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l'anno scolastico 2027/2028, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;
5. **Di dare atto** che tutte le attivazioni della filiera tecnico professionale 4+2, all'interno di indirizzi già autorizzati o esistenti, citate nelle premesse, sono sostenute ma non necessitano di autorizzazione da parte della Regione;
6. **Di dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
7. **Di prevedere** che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l'istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del competente Servizio Istruzione e Università;
8. **Di dare mandato** al Servizio Istruzione e Università di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per gli adempimenti di competenza e al Ministero dell'istruzione e del Merito;
10. **Di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R.A.T. e sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.

DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021013 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Katiuscia Di Meo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPG021013 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico
Katiuscia Di Meo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Formazione professionale; Istruzione; Ricerca e Università; Politiche Sociali; Enti Locali e Polizia Locale; Edilizia scolastica; Beni e attività culturali e di spettacolo.
Roberto Santangelo
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato:	All1_CH.pdf
Impronta	03F2679EBA27F8E59610DBED37C3C3A3CCCE09E61AF0DDC5938A8C558000F6FB
Nome allegato:	All1_AQ.pdf
Impronta	0B6D10CCA1E15A081E831E84E9E894CAFF8E98CA2A370B98BE24E2B851A5AF57
Nome allegato:	All1_PE.pdf
Impronta	D9FC424487D1CADBE47142845DBA5DFA86B6A392C2BBC821DC439679826E76AC
Nome allegato:	All1_TE.pdf
Impronta	3F7A20FC2AB71DA8F1C0A00D589FA24773CFBAC52D76BE7C17D7C11C24601D0C

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
DPG021013 Ufficio Diritto allo Studio Scolastico

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE
Data: 30/10/2026 13:16:41
Nr. di serie certificato: 860217299251387923456700030115848380 31

(Firmato digitalmente da)
MARCO DE SANTIS
SEGRETARIO
Data: 30/10/2026 13:23:01
Nr. di serie certificato: 348868178788347512233010309092870791 35

Allegati per Deliberazione n. 731 del 30.10.2026

Allegato “1–AQ”

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/all1-aq.pdf

Hash: 0355da69e797f997ad74e105e624352b

Allegato “1–CH”

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/all1-ch.pdf

Hash: 1591a7112eea515ef3cf253cded89fb9

Allegato “1–PE”

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/all1-pe.pdf

Hash: c85f552986724d677fef1f6257d319e7

Allegato “1–TE”

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/all1-te.pdf

Hash: 25f45d5b3463e6f87cab0a98db5d1c71

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Decreto del 16/11/2026, n. 1
Misure per il trasferimento delle risorse di cui al Decreto USRC n.1/2023

Il TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Visti e richiamati:

- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- le ordinanze del Presidente de Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013;
- il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n. 22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;
- il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;
- l'art. 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71 rubricato "*Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*";
- il d.p.c.m. 8 gennaio 2024 di nomina dell'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale, registrato dalla competente Sezione della Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024;

Vista la Delibera Cipe n. 22 del 20 febbraio 2015, recante la disciplina regolatoria in materia di erogazione delle risorse per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Richiamate le disposizioni attuative di cui alle note USRC prot. 429 del 09 febbraio 2016, prot. n. 5091 del 30 aprile 2020, recanti indicazioni sulle procedure di assegnazione ed erogazione **dei** fondi;

Richiamato il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 14 febbraio 2023, n. 1, recante le misure straordinarie di accelerazione dei procedimenti amministrativi conseguenti ai processi di ricostruzione privata nei comuni del cratere 2009;

Richiamato in particolare, l'art 2, comma 2, del predetto decreto, il quale dispone che: "*la determinazione di cui al comma che precedete dovrà recare l'assegnazione delle risorse finanziarie per la totalità del contributo ammesso, con contestuale trasferimento del 40 (quaranta) per cento delle risorse oggetto di assegnazione destinate a garantire al comune territorialmente competente una congrua disponibilità di cassa per gli interventi di ricostruzione privata*"

Richiamato il decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 28 febbraio 2024, n. 3, recante le misure per l'assegnazione, il trasferimento e il monitoraggio delle risorse di cui al Decreto USRC n.1/2023;

Considerato che le risorse assegnate dalle Delibera Cipess sono ripartite dall'USRC a copertura degli importi riconosciuti, una volta che risultino integralmente impegnate le risorse precedentemente attribuite;

Considerato che, nel rispetto della ripartizione dei comuni, l'USRC trasferisce le risorse a fronte delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui al decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerata la necessità di garantire una efficace ed efficiente gestione delle risorse per gli interventi effettivamente idonei alla cantierizzazione in tempi brevi;

Considerata in particolare, la necessità di assicurare tempestivamente ai Comuni un'adeguata disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori (SAL) liquidabili;

Considerato che l'accelerazione registrata nelle procedure di ammissione a contributo, unitamente all'incremento del ritmo di avanzamento dei cantieri di ricostruzione privata, determina un fabbisogno finanziario più frequente e continuativo da parte dei Comuni;

Considerato altresì che tale dinamica comporta una maggiore frequenza delle richieste di trasferimento delle risorse finanziarie formulate dai Comuni all'USRC, rendendo necessario assicurare un flusso di cassa maggiormente rispondente all'effettivo avanzamento dei cantieri, al fine di garantire continuità nei trasferimenti effettuati dai Comuni in favore degli interventi di ricostruzione privata in corso;

Considerato inoltre che dall'esame dei dati finanziari relativi all'anno 2025 e al primo semestre 2026 emerge come i trasferimenti di risorse effettuati secondo la c.d. "vecchia procedura", disciplinata dalle disposizioni attuative di cui alle note USRC prot. n. 429 del 9 febbraio 2016 e prot. n. 5091 del 30 aprile 2020, risultino, in termini finanziari, ancora prevalenti rispetto a quelli effettuati secondo le modalità previste dal decreto USRC n. 1/2023;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare ai Comuni territorialmente competenti una maggiore disponibilità di cassa e di agevolare la tempestiva erogazione delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione privata, incrementare dal 40 al 60 per cento la quota delle risorse trasferita contestualmente all'assegnazione del contributo;

Dato atto delle informative trasmesse ai Comuni del Cratere tramite il Coordinatore dei Sindaci;

Sentiti:

- i Responsabili dei Settori 1, 2 e 3;
- il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Contabilità e Rendicontazione;
- il Dirigente dell'Area giuridico-finanziaria Appalti e Contenzioso;

Sentito il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto modifica le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni per gli interventi di ricostruzione privata, disciplinate dal decreto USRC n.1/2023, al fine di assicurare un'efficace e tempestiva allocazione delle stesse.

Art. 2

Modalità di trasferimento delle risorse

1. All'art. 2, comma 2, del decreto USRC n. 1 del 14/02/2023, le parole «*40 (quaranta) per cento*» sono sostituite dalle seguenti: «*60 (sessanta) per cento*».
2. Per effetto della modifica di cui al comma 1, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto è così riformulato: «*La determinazione di cui al comma che precede dovrà recare l'assegnazione delle risorse finanziarie per la totalità del contributo ammesso, con contestuale trasferimento del 60 (sessanta) per cento delle risorse oggetto di assegnazione, destinate a garantire al Comune territorialmente competente una congrua disponibilità di cassa per gli interventi di ricostruzione privata*».

Art. 3

Oneri e controllo

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.
2. Il presente decreto ricade nell'ambito degli atti di natura organizzativa e gestionale ed in quanto tale non necessita di controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Il presente decreto diviene efficace dal giorno della sua pubblicazione nel Burat.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Firmato digitalmente da:
Raffaello Fico
Firmato il 16/11/2026 09:25
Seriale Certificato: 30482619
Valido dal 17/09/2024 al 17/09/2027
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L ' A B R U Z Z O

XII LEGISLATURA

ϖϖϖϖϖϖ

SEDUTA DEL 8.10.2026

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: DE RENZIS

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika		GATTI Paolo	X	PEPE Dino	X
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta	X	PIETRUCCI Pierpaolo	X
CAMPITELLI Nicola		LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni	X	MANNETTI Carla	X	ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo		MARIANI Sandro	X	ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele		MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	
D'AMICO Luciano	X	MARSILIO Marco		SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo	X	TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio	X	MONACO Alessio		VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo		PAVONE Enio	X		

VERBALE N. 49/3

OGGETTO: Risoluzione: Indizione di nuova consultazione referendaria consultiva in ordine al processo di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, ai sensi della L.R. n. 44/2007, in ragione del decorso di un termine superiore a dieci anni dall'avvio dell'iter legislativo originario.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione a firma dei consiglieri De Renzis, D'Addazio e Verrecchia;

Udita l'illustrazione del consigliere De Renzis;

Uditi gli interventi del consigliere D'Addazio (favorevole) e della consigliera Alessandrini (contrario);

A maggioranza statutaria

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- *Il processo di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è attualmente disciplinato dalla L.R. 17 marzo 2023, n. 13;*
- *L'iter normativo in parola trae la propria genesi e la propria legittimazione democratica dall'esito della consultazione referendaria svoltasi in data 25 maggio 2014, propedeutica alla successiva presentazione e redazione dei progetti di legge regionali istitutivi del nuovo ente territoriale;*
- *Dal momento della consultazione popolare e della conseguente traduzione in iniziativa legislativa dell'istanza di fusione è ormai decorso uno spatium temporis superiore a dieci anni, senza che si sia ancora giunti al perfezionamento dell'unificazione istituzionale e all'effettiva operatività del nuovo ente;*

CONSIDERATO CHE:

- *Il decorso di oltre un decennio dall'avvio formale dell'iter normativo ha determinato l'inevitabile vetustà della manifestazione di volontà espressa dal corpo elettorale nel 2014;*
- *Nel corso di questo esteso arco temporale si è verificato un radicale mutamento delle condizioni demografiche, socio-economiche, finanziarie e urbanistiche del territorio interessato, tale da alterare i presupposti fattuali posti alla base dell'originario progetto di legge;*
- *Ripetuti interventi legislativi, con particolare riguardo alla L.R. n. 26/2018 e alla vigente L.R. n. 13/2023, che hanno di fatto prorogato il termine per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara, hanno ingenerato una palese soluzione di continuità tra il mandato politico-elettorale originario e l'attuale assetto amministrativo,ancora in fase di complessa e faticosa definizione;*
- *In forza dei principi costituzionali di buon andamento, ragionevolezza e certezza del diritto (ex artt. 3 e 97 Cost.), applicati ai processi di riorganizzazione territoriale, l'espressione del consenso della cittadinanza non può considerarsi a tempo indeterminato, ma deve rispondere a un criterio di stringente attualità, affinché la legge regionale rispecchi l'effettivo e odierno orientamento della comunità amministrata;*
- *A distanza di oltre dieci anni dalla prima proposta, la convocazione di una nuova consultazione referendaria consultiva si configura come un adempimento tecnico-giuridico indefettibile per verificare la persistenza dell'interesse pubblico e sanare il deficit di rappresentatività democratica accumulatosi nel tempo;*

VISTI:

- *L'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, il quale subordina la modifica delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni tramite legge regionale alla previa e necessaria audizione delle popolazioni interessate;*
- *La Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa;*

IMPEGNA
il Presidente e la Giunta Regionale

- *Ad attivare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 44/2007, le procedure finalizzate alla nuova indizione di un referendum consultivo regionale, volto a sottoporre nuovamente al corpo elettorale di Pescara,Montesilvano e Spoltore la scelta sulla fusione dei rispettivi enti territoriali;*
- *A formulare un quesito referendario strutturato che rilevi l'attuale orientamento delle popolazioni interessate, tenendo espressamente conto del mutato contesto normativo e del cronoprogramma decorso dall'iniziativa originaria.».*

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luca De Renzis

Firmato digitalmente da Luca De Renzis
Data: 2026.10.22 12:05:36 +02'00'

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 26/10/2026 08:48
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

PF/dt/fb

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XII LEGISLATURA

ϖϖϖϖϖϖ

SEDUTA DEL 8.10.2026

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: DE RENZIS

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika		GATTI Paolo	X	PEPE Dino	X
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta	X	PIETRUCCI Pierpaolo	X
CAMPITELLI Nicola		LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni	X	MANNETTI Carla	X	ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo		MARIANI Sandro	X	ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele		MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	
D'AMICO Luciano	X	MARSILIO Marco	X	SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo		TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio	X	MONACO Alessio		VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo		PAVONE Enio			

VERBALE N. 49/4

OGGETTO: Risoluzione: Mancato rinnovo contratto dei lavoratori della sanità privata

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta di risoluzione a firma del consigliere Blasioli;

Udita l'illustrazione del consigliere Blasioli;

all'unanimità dei presenti

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE:

- *il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori della Sanità privata che operano in ambito Ospedaliero non viene rinnovato da 8 anni e quello per i lavoratori delle RSA e strutture sociosanitarie da ben 14 anni;*
- *in questi anni il potere di acquisto dei salari si è ridotto e il mancato rinnovo dei contratti non consente ai lavoratori di questo settore di recuperare questa perdita economica;*

- *i lavoratori della sanità privata, in particolare quella accreditata con il SSR, svolgono una funzione fondamentale per la salute dei cittadini della nostra regione;*
- *la qualità del lavoro è determinata anche dal trattamento economico ricevuto e oggi la differenza tra lo stesso operatore con contratto della sanità privata rispetto a quello della sanità pubblica può arrivare anche a 500 € al mese oltre il 30% in meno;*
- *anche per tale ragione si verifica costantemente e con numeri crescenti, il passaggio di personale tecnico e sanitario dal comparto privato a quello pubblico attraverso i concorsi avvenuti in questi anni.*

VISTO CHE:

- *le strutture sanitarie accreditate vengono remunerate con gli stessi DRG e tariffe con cui vengono remunerate le strutture pubbliche;*
- *il Governo, con il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, ha previsto anche le somme necessarie all'aggiornamento dei DRG a livello nazionale.*

TENUTO CONTO CHE:

- *i requisiti organizzativi di personale sanitario sono stabiliti da apposite norme e atti amministrativi regionali;*
- *la mancata attrattività e le continue dimissioni di personale potrebbero comportare per alcune strutture la perdita dei suddetti requisiti necessari ai fini dell'accreditamento;*
- *tali requisiti minimi garantiscono la funzionalità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.*

SI IMPEGNA:

- *a porre in atto ogni utile iniziativa anche in sede di Conferenza Stato-Regioni per sollecitare il rinnovo del Contratto Nazionale della Sanità Privata Ospedaliera e per il settore Sociosanitario;*
- *a verificare l'introduzione nell'ambito delle norme e degli atti amministrativi che regolano l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private, l'applicazione e il rispetto dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.*

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luca De Renzis

Firmato digitalmente da Luca De Renzis
Data: 2026.10.22 12:06:59 +02'00'

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 26/10/2026 08:48
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

PF/lc/fb

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

I COMMISSIONE

"Bilancio, Affari generali e Istituzionali"

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2026

Presidente: Vincenzo D'Incecco
Consigliere Segretario: Antonietta La Porta.

	ASS.		ASS.
D'INCECCO *Vincenzo*		***PIETRUCCI Pierpaolo***	
SCOCCIA *Marianna*		***PAOLUCCI*** *Silvio*	
MANETTI *Carla*		***BLASIOLI*** *Antonio*	
GATTI *Paolo*	x	***TAGLIERI Sclocchi*** *Francesco*	
VERRECCHIA *Massimo*		***CAVALLARI*** *Giovanni*	
ROSSI *Marilena*		***PAVONE*** *Enio*	
ROSSI *Maria Assunta*		***Monaco*** *Alessio*	
MARINUCCI *Luciano*		***D'AMICO*** *Luciano*	x
DI MATTEO *Emiliano*	x		
LA PORTA *Antonietta*			

Sono pervenute altresì le deleghe dei Consiglieri: Marilena Rossi più delega Gatti, La porta più delega Di Matteo

RISOLUZIONE N. 12/Prima Commissione

OGGETTO: "Intitolazione della sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle.

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la risoluzione n. 12 del 15 09 2026 a firma dei Consiglieri D'Incecco, Mannetti, Scoccia, Verrecchia, Rossi Marilena, Rossi M. Assunta, Marinucci, La porta, Pietrucci, Paolucci, Blasioni, Taglieri, Cavallari, Pavone, Monaco recante "Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale a sostegno della natalità e della maternità fragile.";

Udita l'illustrazione del proponente;

Visto l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i Consiglieri: D'Incecco, Mannetti, Scoccia, Verrecchia, Rossi Marilena più delega Gatti, Rossi M. Assunta, Marinucci, La Porta più delega Di Matteo, Pietrucci, Paolucci, Blasioli, Taglieri Cavallari, Pavone e Monaco.

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo è proprietaria dell'immobile sito a Bruxelles in Avenue Louise n. 210, adibito a sede di rappresentanza della Regione presso le Istituzioni dell'Unione Europea;
- l'8 agosto 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consumò una delle più gravi tragedie minerarie della storia contemporanea, nella quale persero la vita 262 lavoratori di 12 diverse nazionalità, di cui ben 136 di nazionalità italiana;
- tra le vittime italiane, l'Abruzzo pagò il tributo di sangue più alto con 60 minatori deceduti: 47 dei quali provenienti dai comuni della Provincia di Pescara (tra cui Manoppello, Turrivalignani, Lettomanoppello e Farindola) e i restanti dalle altre province della regione;

PRESO ATTO CHE:

- la sciagura mineraria verificatasi a Marcinelle è assurta a simbolo del lavoro e del sacrificio degli italiani emigrati all'estero e che, per tale motivo, la sua ricorrenza, il giorno 8 agosto, è stata designata "*Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo*", con la Direttiva del Presidente del Consiglio 1 dicembre 2001;
- con la Legge Regionale 3 gennaio 2024, n. 1, la Regione Abruzzo ha istituito la Fondazione "*Marcinelle dueseidue*", al fine di mantenere viva, soprattutto nelle giovani generazioni, la memoria della tragedia di Marcinelle;

CONSIDERATO CHE:

- il sacrificio dei minatori abruzzesi in Belgio rappresenta il simbolo del riscatto sociale, del valore del lavoro e della dolorosa storia dell'emigrazione abruzzese nel secondo dopoguerra;
- la sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles non ha unicamente valenza amministrativa, ma rappresenta l'identità, la storia ed i valori della comunità abruzzese all'interno delle Istituzioni europee;
- l'intitolazione della sede regionale nel cuore dell'Europa alle vittime di Marcinelle costituirebbe un doveroso atto di memoria collettiva, un riconoscimento al valore del lavoro e un monito permanente sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei diritti dei lavoratori;

Per tutto quanto evidenziato in premessa

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale

1. ad avviare formale e tempestivo procedimento per l'intitolazione della sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles, sita in Avenue Louise n. 210, alla memoria dei minatori vittime del disastro di Marcinelle del 1956;
2. a coinvolgere direttamente nell'iniziativa la Fondazione "*Marcinelle dueseidue*", istituita con L.R. n. 1/2024, e le associazioni dei minatori e dei familiari delle vittime;
3. a collocare una targa commemorativa all'ingresso o negli spazi di rappresentanza dell'immobile, che riporti il ricordo dei minatori scomparsi nella tragedia;
4. ad organizzare una cerimonia ufficiale di intitolazione a Bruxelles alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni europee, dei governi italiano e belga, del Consiglio regionale dell'Abruzzo, dei comuni abruzzesi colpiti dalla sciagura, della Fondazione "*Marcinelle dueseidue*" e delle associazioni dei minatori e dei familiari delle vittime.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO *IL PRESIDENTE*

Antonietta La Porta ***Vincenzo D'Incecco***

Firmato digitalmente da:
Antonietta La Porta
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 29/10/2026 14:12
Seriale Certificato: 3767
Valido dal 05/02/2026 al 04/02/2029
TI Trust Technologies QTSP CA

Firmato digitalmente da: VINCENZO D'INCECCO
Data: 02/11/2026 09:04:50

Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 34 DEL 24/09/2026

Oggetto:

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

L'anno Duemilaventisei, addì Ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 11:45, presso la Sala del Consiglio, in Via Monte Cagno n. 3, piano terzo, L'Aquila, convocato ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento Consiliare, nonché art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità Telematica, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Segretario Generale della Provincia, dott.ssa Franca Colella, coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell' art. 1 comma 55, legge n. 56/2014), l'avv. Angelo Caruso, il quale invita il Segretario a procedere con il formale appello dei presenti.

N.	*Nominativo*	*Carica*	*Presenza*
1)	ANGELO CARUSO	Presidente	Presente
2)	GIANLUCA ALFONSI	Consigliere	Presente
3)	VINCENZO CALVISI	Consigliere	Presente
4)	CINZIA CONTESTABILE	Consigliere	Presente
5)	ANTONIO DI BARTOLOMEO	Consigliere	Presente
6)	ERNESTO FRACASSI	Consigliere	Assente
7)	GIORGIO GIOVANNONE	Consigliere	Presente da remoto
8)	ANDREA LONGO	Consigliere	Presente
9)	ROBERTO GIOVAGNORIO	Consigliere	Presente
10)	LORENZO ROTELLINI	Consigliere	Presente
11)	GIANFRANCO TEDESCHI	Consigliere	Presente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 10, quorum legale per la validità della seduta, dichiara aperta la medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 10 n. 10

File con impronta: 9c687492879781f772dd70bd798c4740cc494f98bf02639899f9a7d1398d6a5b
Firmato digitalmente da ANGELO CARUSO e da Franca Colella

Provincia dell'Aquila

Provincia dell'Aquila

Portato in esame il terzo punto all'OdG, ne viene affidata l'illustrazione tecnica al dirigente di riferimento, ing. Andrea De Simone (Settore Urbanistica).

Egli chiarisce trattarsi di un passaggio procedurale di competenza provinciale in merito ad una richiesta di variazione del piano regolatore territoriale (PRT) e Piano Territoriale di Sviluppo Industriale dell'Aquila, nello specifico l'ampliamento di un capannone adibito ad attività sportivo-ricreativa (scuola di danza); in sostanza – egli prosegue – è stata chiesta una deroga delle "distanze", peraltro in assenza di confine di proprietà (chiarimento sul punto richiesto dal consigliere **Rotellini**).

Non essendovi richieste d'intervento o di ulteriori chiarimenti, il **Presidente** dà corso alla fase della votazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 44 della L.R. 3.03.1999, n. 11 (*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*), alle Province sono state demandate le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento (PTCP), con gli effetti giuridici di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n. 1150/1942, predisposti ed adottati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20.12.2023, n. 58 (*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*) la Provincia adotta ed approva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e i Piani d'Area (PA), quali strumenti attuativi delle previsioni del PTCP per ambiti territoriali di interesse sovracomunale con prevalenti contenuti ambientali, insediativi, produttivi, industriali ed infrastrutturali;

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, della stessa L.R. n. 58/2023,"*Il Piano territoriale di sviluppo industriale* (PTSI) *è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territorio, dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara (di seguito: Consorzio) ed è adottato e approvato dal Consiglio provinciale*";

- a norma dell'art. 51 del D.P.R. 6.03.1978, n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*), i Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale (PRT) – ora denominati Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) – producono gli

Provincia dell'Aquila

stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, in attuazione del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 58/2023, hanno natura e contenuti di piano particolareggiato, costituendo Piani d'Area (PA) del P.T.C.P.;

- la Provincia dell'Aquila è dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004, il quale all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione ha previsto che "*I Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali cessano la loro efficacia alla data di approvazione del Piano Provinciale ed entrano a far parte dello P.T.C.P. medesimo il quale fa salve le previsioni dei Piani dei N.S.I. vigenti redatti in conformità al comma 3 dell'art. 87 della L.R. 70/1995*";

- il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila è dotato di:
  - una Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale del N.S.I., adottata dal Commissario Regionale del Consorzio con deliberazioni n. 221 del 22.11.2000, n. 22 del 31.01.2001 e n. 163 del 13.07.2001, approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Regionale n. 75/2 del 1.08.2002 e successivamente recepita dal Consiglio Comunale di L'Aquila con deliberazione n. 160 del 21.10.2002;
  - un Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del N.S.I., relativo agli agglomerati di Bazzano-Paganica, Pile e Sassa, adottato con deliberazione commissariale n. 3 dell'11.01.2005 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 18.01.2006, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 19.01.2006 e recepito dal Comune di L'Aquila con deliberazione di C.C. n. 54 del 15.05.2006;
  - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T.E. approvata con deliberazioni di G.P. n. 60 del 8.06.2010 e n. 101 del 19.07.2010;
  - una Variante di recepimento delle disposizioni della L.R. 15.10.2012 n. 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n. 62, adottata con Deliberazione di C.P. n. 2 del 30.01.2017 e approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 29.01.2018.

DATO ATTO che:

- l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), istituita con L.R. 29.07.2011,n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*), mediante fusione degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle Province dell'Aquila, Chieti e Teramo, rappresenta l'ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 36, co. 4, della L. 5.10.1991, n. 317, cui compete l'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche dei PRT delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;

- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 7, del D.P.R. n. 218/1978 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/1994, nei territori disciplinati dai P.R.T. delle A.S.I. e dei N.S.I., le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali e complementari-compatibili (iniziative artigianali produttive, del commercio all'ingrosso, dei servizi alle imprese e ai lavoratori) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Provincia dell'Aquila

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del D.P.R. 7.09.2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*), il quale dispone che "*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, ... Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale,ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile …*";

- l'art. 78, comma 2, della L.R. n. 58/2023,il quale, con riferimento ai procedimenti di variante urbanistica dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010, dispone che il responsabile del SUAP convoca la conferenza di servizi solo dopo aver provveduto alla verifica delle seguenti condizioni:
  - per i nuovi insediamenti: 1) la conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati; 2) la ricognizione della dotazione di aree produttive volta a comprovare l'effettiva mancanza di aree ovvero la loro insufficienza;
  - per l'ampliamento di insediamenti già esistenti: 1) la regolarità e la legittimità delle attività e dei fabbricati esistenti; 2) la funzionalità dell'ampliamento rispetto all'attività produttiva esistente; 3) l'imprescindibile collegamento dell'ampliamento con la localizzazione nell'area in cui il fabbricato è già insediato;

- l'art. 78, comma 5-bis (introdotto dalla L.R. n. 6/2024), della L.R. n. 58/2023, il quale prevede che "*Nei casi in cui l'attività da insediare riguardi territori soggetti ai PTSI la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'ARAP o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza. In tale ipotesi, qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione del PTSI, il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia competente e al Presidente del Consiglio provinciale ai fini della relativa votazione nella prima seduta utile*".

TENUTO CONTO che:

- con istanza del 16.03.2026 la società Sensazioni di Movimento s.n.c., in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Dinisi, con sede in via Giuseppe Saragat n. 110 - loc. Campo di Pile - L'Aquila, ha presentato presso lo Sportello SUAP del Comune dell'Aquila l'istanza relativa alla realizzazione dell'intervento denominato "*Adeguamento funzionale di un edificio produttivo con modifica della destinazione d'uso ed ampliamento*";

- l'intervento interessa un fabbricato esistente ricadente nel Nucleo Sviluppo Industriale

Provincia dell'Aquila

(N.S.I.), agglomerato di Pile, inserito nel lotto artigianale n. 72 del P.R.T. di L'Aquila con destinazione urbanistica di cui all'art. 13 delle N.T.A *Zona B – Zona artigianale*, catastalmente individuato alle p.lle 2693 e 2418 del foglio 5 della sezione H-Sassa del Comune di L'Aquila;

- il fabbricato è di proprietà della "Sensazioni di Movimento s.n.c." ed è stato realizzato in forza del P.D.C. n. 132 del 10.05.2013, rilasciato nell'ambito del provvedimento conclusivo SUAP n. 11/2013, e destinato alla produzione di abiti per la danza sportiva. Con successivo contratto del 1.01.2017, registrato il 30.01.2020, una porzione dell'immobile (due sale di 280 e 190 mq al piano terra) è stata concessa in locazione all'associazione sportiva dilettantistica "ASD Sensazione di Movimento";

- l'associazione sportiva dilettantistica "ASD Sensazione di Movimento" risulta regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo*), come da certificazione del 14.05.2026 (allegata agli atti trasmessi dal Comune) e svolge senza scopo di lucro attività sportiva, nonché attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto D.Lgs. n.36/2021;

- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nelle quali si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. 2.04.1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

PRESO ATTO che:

- lo Sportello SUAP, all'esito dei pareri contrari resi dall'ARAP (n. 27799 del 31.03.2026) e dall'Ufficio Rapporti SUAP del Comune (n. 28387 del 28.04.2026), ha convocato la conferenza in modalità sincrona per il giorno 12.05.2026, al termine della quale è stata disposta la sospensione del procedimento per consentire all'istante di chiarire con l'ARAP il procedimento da seguire per l'approvazione del progetto;

- con atto del 20.05.2026 lo Sportello SUAP ha convocato per il giorno 3.06.2026 la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/1990, estendendo la partecipazione alla Provincia ai fini della variante urbanistica richiesta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e della valutazione in ordine all'eventuale superamento dei motivi ostativi espressi dall'ARAP e dal Comune;

- unitamente alla nota di convocazione n.14501/2026 è stato trasmesso il progetto completo delle opere proposte;

- la conferenza di servizi del 3.06.2026 si è conclusa positivamente sulla base dei pareri

Provincia dell'Aquila

espressi dagli Enti partecipanti, come da verbale trasmesso dal SUAP in data 26.06.2026 (acquisito al protocollo provinciale n. 18016/2026).

CONSIDERATO che:

- l'istanza ha ad oggetto l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, con la realizzazione del locale laboratorio (mediante demolizione e ricostruzione di un locale laboratorio avente dimensioni di 4.80 m x 8.55 m, sito posteriormente alla struttura esistente e in aderenza ad essa), l'adeguamento degli spazi interni alle mutate esigenze e alle norme di sicurezza, nonché il cambio di destinazione d'uso dell'edificio da artigianale ad attività sociale, formativa e sportiva;

- l'intervento proposto non è conforme alla pianificazione urbanistica in quanto a parametri e destinazione d'uso proposta, ricadendo la costruzione in "*Zona B – Zona artigianale*" dell'art. 13 delle N.T.A. del P.R.T. a mente del quale sono ammesse "*costruzioni per lo svolgimento di attività artigianali, produttive e di servizio, concessionarie di macchinari e veicoli industriali ed autoveicoli con officine annesse*";

- con atto prot. n. 15553 del 3.06.2026 il Settore Territorio e Urbanistica dell'Ente, nell'ambito della conferenza di servizi del 3.06.2026, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in esame, in quanto coerente con la vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale e non contrastante con il PTCP, limitatamente all'ampliamento previsto, con esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente, per le seguenti ragioni:
  - *il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (anche parziale) non risulta assentibile rispetto alla procedura in essere, in quanto l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 consente esclusivamente l'ampliamento di attività già insediate e non il mutamento della destinazione d'uso di insediamenti esistenti;*
  - *l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 consente, come detto, l'insediamento di nuove attività (e non la modifica di quelle già esistenti), previo accertamento dell'effettiva assenza di aree destinate a quella specifica tipologia di insediamento. Al di fuori di tale presupposto, la disciplina derogatoria non può comunque superare i limiti stabiliti dal P.R.T.;*
  - *inoltre, il contratto di locazione della "ASD Sensazione di Movimento" riguarda esclusivamente una porzione del fabbricato, e in particolare i due locali posti al piano terra, rispettivamente di mq 280 e mq 190, con relativi servizi igienici, e non il piano primo e il soppalco, per i quali deve pertanto essere confermata la destinazione impressa dal P.R.T.;*
  - *da ultimo, la mutazione della destinazione d'uso, da artigianale a destinazione afferente ad attività sociali, formative e sportive, sarebbe soggetta al reperimento di una quantità aggiuntiva di standard urbanistici, da cedere all'ARAP, non inferiore a quella prevista dall'art. 5, punto 2, del D.M. 1444/1968, così come stabilito anche dall'art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.T.;*
  - *nondimeno, la modifica della destinazione d'uso dei locali non è necessaria ai fini dello svolgimento delle attività della "ASD Sensazione di Movimento", poiché*

Provincia dell'Aquila

questa è già legittimata all'utilizzo dei locali dell'edificio in esame in forza dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021, di modo che la presente procedura, per tale aspetto, si sostanzia in un mero riconoscimento della compatibilità della destinazione d'uso esistente con le attività proprie dell'Associazione stessa.

- con atto prot. n. 5465 del 3.06.2026, l'ARAP, quale soggetto competente alla verifica di cui all'art. 78, commi 2 e 5-bis, della L.R. n. 58/2023 per i territori soggetti a PRT/PTSI, nell'ambito della conferenza di servizi del 3.06.2026 ha ritenuto superati i motivi ostativi precedentemente espressi con nota prot. n.27799 del 31.03.2026, esprimendo parere favorevole con prescrizioni e condizioni.

VISTI gli atti e gli elaborati allegati alla presente proposta, riuniti nell'unico Allegato A, composto da più documenti.

RITENUTO che:

- ricorrono i presupposti per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 limitatamente all'ampliamento in progetto e all'adeguamento funzionale del fabbricato esistente, con esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso dello stesso, in quanto nell'ambito del procedimento in essere è consentito esclusivamente l'ampliamento di attività già insediate e non il mutamento della destinazione d'uso di insediamenti esistenti;

- peraltro, la modifica della destinazione d'uso non è necessaria poiché la "ASD Sensazionedi Movimento" è già legittimata allo svolgimento delle proprie attività nell'edificio in forza dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021, dovendosi riconoscere la compatibilità dell'attività svolta dalla stessa con la vigente destinazione d'uso del fabbricato.

EVIDENZIATO che

- la variante puntuale al PRT del NSI di L'Aquila – agglomerato di Pile –è circoscritta esclusivamente ai parametri previsti dall'art. 13 delle relative N.T.A.,in quanto necessaria all'ampliamento in progetto,restando esclusa ogni modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente;

- trattandosi di modifica al P.T.S.I., trova applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, che demanda le verifiche di cui al comma 2 del predetto art. 78 ad ARAP e la successiva votazione al Consiglio Provinciale,quale organo competente all'approvazione della variante urbanistica;

- resta fermo che il riconoscimento della compatibilità urbanistica dell'attività svolta dall'ASD ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 non comporta modifica della destinazione d'uso del fabbricato e non esonera dall'acquisizione o dal rispetto degli

Provincia dell'Aquila

ulteriori titoli, autorizzazioni, requisiti e prescrizioni previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità.

DATO ATTO che, secondo le modalità dell'art. 8 del D.P.R n. 160/2010, la presente deliberazione, con cui è approvata la variante al PRT del NSI per gli effetti dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, deve essere trasmessa al SUAP del Comune dell'Aquila ai fini del successivo rilascio del provvedimento unico conclusivo di cui al D.P.R. n. 160/2010.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, trattandosi di votazione relativa a variante puntuale al P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila.

VISTI:

- il D.P.R. 6.03.1978,n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*);
- la L.R. 22.08.1994, n. 56 (*Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale*);
- la L.R. 29.07.2011,n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*);
- il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28.04.2004;
- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;
- i pareri ex art.49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione.

Per quanto espresso in narrativa,

procedutosi alla **votazione** della proposta, con esito favorevole all'unanimità dei presenti (10/10)

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

2. **di prendere atto** del parere del Settore Territorio e Urbanistica prot. n. 15553 del

Provincia dell'Aquila

3.06.2026, del parere dell'ARAP prot. n. 5465 del 3.06.2026 e dell'esito favorevole della conferenza di servizi del 3.06.2026, come da verbale trasmesso dal SUAP in data 26.06.2026 (tutti inclusi nell'unico Allegato denominato **All.A**);

3. **di assentire,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 78, comma 5-bis, della L.R. n. 58/2023, il progetto presentato dalla società "Sensazioni di Movimento s.n.c.", limitatamente agli interventi di adeguamento funzionale e ampliamento del fabbricato esistente, ricadente nel P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila - agglomerato di Pile, sulle particelle n. 2693 e n. 2418 del foglio 5, sezione H-Sassa, del Comune dell'Aquila, con espressa esclusione della modifica, anche parziale, della destinazione d'uso del fabbricato esistente;

4. **di assentire,** per quanto necessario e strettamente legato al progetto, la variante puntuale al P.R.T./P.T.S.I. del N.S.I. di L'Aquila nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'ampliamento assentito e secondo quanto risultante dal verbale della conferenza di servizi del 3.06.2026 e dagli elaborati allegati sub All. A;

5. **di precisare** che il riconoscimento della compatibilità urbanistica dell'attività svolta dalla "ASD Sensazione di Movimento" ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2021 non comporta modifica della destinazione d'uso del fabbricato e non esonera dall'acquisizione o dal rispetto degli ulteriori titoli, autorizzazioni, requisiti e prescrizioni previsti dalla normativa edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e agibilità;

6. **di disporre** la trasmissione della presente deliberazione al SUAP del Comune dell'Aquila, ai fini del successivo rilascio del provvedimento unico secondo le modalità dell'art. 8 del D.P.R n. 160/2010;

7. **di dare atto** che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusta art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8. **di demandare** al Settore Territorio e Urbanistica la trasmissione della presente deliberazione al SUAP del Comune dell'Aquila, ai fini del successivo provvedimento unico conclusivo, nonché ad ARAP per gli adempimenti di competenza;

9. **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio", ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Inoltre, con ulteriore separata votazione, negli stessi termini di cui sopra,

Provincia dell'Aquila

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
FRANCA COLELLA

Il Presidente
ANGELO CARUSO

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

rif. nr. 20260938

AREA DI COMPETENZA

- TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

Responsabile del procedimento

ANTONIO ROSANO'

Sulla proposta di Deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. Nr. 267/2000, il parere di cui al seguente prospetto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime: **PARERE FAVOREVOLE** Data 08/09/2026 ANDREA DE SIMONE

Deliberazione prop. n.20260938

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

File con impronta: e7a65bb8a13447638424acf2b0e63d4bf3ebaef1c018907007b3f73348815cf8

Firmato digitalmente da: Andrea De Simone.

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

rif. nr. 20260938

AREA DI COMPETENZA

- TERRITORIO E URBANISTICA

OGGETTO

NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI L'AQUILA, AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PILE - ART. 8 D.P.R. 7.09.2010, N. 160, E ART. 78, COMMA 5-BIS, L.R. 20.12.2023, N. 58. PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO, DITTA "SENSAZIONI DI MOVIMENTO S.N.C.".

Sulla proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. Nr. 267/2000, il parere di cui al seguente prospetto.

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: **PARERE NON NECESSITA** Data 11/09/2026 PAOLA CONTESTABILE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Provincia dell'Aquila

Il RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	Si attesta che la presente deliberazione n. 34 del 24/09/2026, è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. L'Aquila, Data 29/09/2026

PROVINCIA DI CHIETI

Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DECRETO MOTIVATO
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA
E OCCUPAZIONE D'URGENZA
N. 3 del 22 ottobre 2026

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D.Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

Oggetto: D.M. n. 123/2020 - Annualità 2024 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze - Distretti manutentivi.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Chieti è l'ente promotore ed attuatore per l'intervento indicato in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 701 del 16.06.2025 veniva approvato il Progetto Esecutivo dell'Opera, la cui approvazione equivale a dichiarazione di Pubblica Utilità;
- Con deliberazione n. 2 del 23/01/2026, il Consiglio Comunale di Lama dei Peligni ha provveduto al mutamento di destinazione di terre civiche ed alienazione porzioni di terreni a favore della Provincia di Chieti interessate dall'intervento denominato "D.M. 123/2020. Annualità 2024. Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze".
- con Deliberazione n. 3 del 23/01/2026, il Consiglio Comunale di Lama dei Peligni ha approvato il suddetto progetto esecutivo, per la parte da eseguirsi sul proprio territorio e ha disposto l'adozione della variante semplificata al proprio strumento urbanistico con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Atteso:

- che per assicurare le condizioni di sicurezza e garantire la pubblica incolumità, occorre dare urgentemente corso ai lavori, avviando le attività preliminari agli stessi, con conseguente occupazione delle aree indicate negli elaborati progettuali d'esproprio;
- che la disponibilità dei relativi terreni assume caratteristica essenziale, urgente ed indifferibile;

Ritenuto che occorre procedere all'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n° 327/2001;

Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di occupazione e di esproprio anticipata dei beni interessati;

VISTI

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22 bis;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7;
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto Presidenziale n. 87 del 28/05/2026 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziali";

Settore: 2 Funzioni fondamentali di costruzione e gestione strade
Dirigente: Dott. Ing. Paola CAMPITELLI
Responsabile P.O.: Arch. Maria Rosaria GRECO
Istruttore: Arch. J Amadio PELLICCIOTTA

Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081
www.provincia.chieti.it
protocollo@provincia.chieti.it

- la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 23/02/2022 di conferimento degli incarichi posizioni organizzative - nomina dell'Arch. Maria Rosaria Greco, Responsabile E.Q. Funzionaria Tecnico del Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri;
- il Decreto Presidenziale n. 113 del 04/08/2026 di proroga degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- il Decreto Presidenziale n. 113 del 04/08/2026 di proroga degli incarichi dirigenziali;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse, unitamente agli l'allegato a) "Elenco ditte e indennità provvisoria" formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore della Provincia di Chieti con sede in c.so Marrucino 97, Chieti C.F. 80000130692 – l'occupazione d'urgenza dei terreni, come riportato nell'Allegato a) "Elenco ditte e indennità provvisoria", per la realizzazione dei lavori di "**D.M. n. 123/2020 - Annualità 2024 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze - Distretti manutentivi.**

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di occupazione temporanea, occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ed esproprio come riportato nell'Allegato a) "Elenco ditte e indennità provvisoria".

Art.4

L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell'Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del Presente Provvedimento.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità loro attribuite, potranno darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri della Provincia di Chieti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia;

In caso di ulteriore silenzio la Provincia di Chieti procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
A seguito della presentazione delle osservazioni, la Provincia di Chieti si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, **che avverrà il giorno 12 novembre 2026 dalle ore 10:30, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.**
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente ad ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sull'Albo Pretorio del Comune di Lama dei Peligni e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge, alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla **Provincia di Chieti – Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare, Espropri** con le seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: C.so Marrucino, 97 – 66100 – Chieti (Ch);
- tramite consegna a mano presso la sede della Provincia di Chieti ubicata al corso Marrucino 97, 66100 – Chieti c/o l'Ufficio Protocollo al piano secondo.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o

avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

La Dirigente del Settore 2

Dott. Ing. Paola CAMPITELLI

Campitelli
Paola
22.10.2026
16:57:27
GMT+01:00

Allegato a)-Elenco Ditte ed Indennità Espropriativa Provvisoria

N° DITTA		NOME	COGNOME	DIRITTI COME DA VISURA CATASTALE	DIRITTI REALI	COMUNE	FG.	P.LLA	SUB	SUPERFICIE (mq)	SUP. DA ESPROPRIARE (mq)	QUALITA'	DEST. URB. (da PRG)	VALORE VENALE DEL BENE (€/mq)	INDENNITA' PARZIALE	MAGGIORAZIONE CESSIONE VOLONTARIA (Art.45 comma 2 lett.b)	MESI DI OCC. TEMPORANEA	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA (Art.50 comma 1)	INDENNITA' PARZIALE	INDENNITA' TOTALE
1	1	FILOMENA	ANGELUCCI	Usufruttuario Parziale	TERRENO REINTEGRATO AL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (D.C.C. N.2 del 23/01/2026) e (DPD 021/514 del 28/07/2026)	LAMA DEI PELIGNI	15	43		763,07	56,00	SEMIN/ARB	B.3	9,25 €	518,00 €	51,80 €	12	43,17 €	612,97 €	**1 171,21 €**
	2	MARIA	D'ERAMO	Proprietà						7 003,61			E- RURALE (Verde Agricolo)		- €	- €	12	- €	- €	
								44		380,00	51,00	AREA FAB DM	B.3	9,25 €	471,75 €	47,18 €	12	39,31 €	558,24 €	
2	3	ANTONIO	CONICELLA	proprietà in regime di comunione dei beni	TERRENO REINTEGRATO AL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (D.C.C. N.2 del 23/01/2026) e (DPD 021/514 del 28/07/2026)	LAMA DEI PELIGNI	15	3501		140,00	10,00	SEMINATIVO	B.3	9,25 €	92,50 €	9,25 €	12	7,71 €	109,46 €	**109,46 €**
	4	MARIA FELICIA	MASCIANTONIO	proprietà in regime di comunione dei beni																
3	5	DANI	CONICELLA	proprietà 1/1	TERRENO REINTEGRATO AL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (D.C.C. N.2 del 23/01/2026) e (DPD 021/514 del 28/07/2026)	LAMA DEI PELIGNI	15	116		9,82	7,00	ULIVETO	B.3	9,25 €	64,75 €	6,48 €	12	5,40 €	76,63 €	**76,63 €**
										132,18			F.6 Verde Privato	1,03 €	- €	- €	12	- €	- €	
4	6	MARIA	DI MARTINO	proprietà 1/3	TERRENO REINTEGRATO AL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (D.C.C. N.2 del 23/01/2026) e (DPD 021/514 del 28/07/2026)	LAMA DEI PELIGNI	15	117		58,82	5,00	SEMINATIVO	B.3	9,25 €	46,25 €	4,63 €	12	3,85 €	54,73 €	**54,73 €**
	7	FRANCA	LAUDADIO	proprietà 1/3						11,18			F.6 Verde Privato		- €	- €	12	- €	- €	
	8	GIOVANNA	LAUDADIO	proprietà 1/3																
5	9	ANTONIO	CONICELLA	proprietà 1/1		LAMA DEI PELIGNI	15	118		90,00	4,00	SEMINATIVO	B.3	9,25 €	37,00 €	3,70 €	12	3,08 €	43,78 €	**153,24 €**
				proprietà 1/1			15	119		160,00	10,00	SEMINATIVO	B.3	9,25 €	92,50 €	9,25 €	12	7,71 €	109,46 €	
6	10	DOMENICO	CONICELLA	proprietà 1/2		LAMA DEI PELIGNI	15	167		97,00	4,00	SEMINATIVO	B.3	9,25 €	37,00 €	3,70 €	12	3,08 €	43,78 €	**43,78 €**
	11	ANGIOLINA	D'ORAZIO	proprietà 1/2																
7	12	DOMENICO	CONICELLA	proprietà 1/1		LAMA DEI PELIGNI	15	169		280,00	31,00	ULIVETO	B.3	9,25 €	286,75 €	28,68 €	12	23,90 €	339,33 €	**580,13 €**
							15	173		210,00	22,00	ULIVETO	B.3	9,25 €	203,50 €	20,35 €	12	16,96 €	240,81 €	
8	13	TITO PASQUALE	D'ERAMO	Proprieta' per 1/1		LAMA DEI PELIGNI	15	178		190,00	26,00	ULIVETO	B.3	9,25 €	240,50 €	24,05 €	12	20,04 €	284,59 €	**284,59 €**
9	14	FRANCESCA	ALLEVA	Proprieta' per 1/3		LAMA DEI PELIGNI	15	4029	1	-	16,00	CORTE COMUNE	B.3	9,25 €	148,00 €	14,80 €	12	12,33 €	175,13 €	**175,13 €**
	15	MARCO	DI MARTINO	Proprieta' per 1/3																
	16	TONINO	DI MARTINO	Proprieta' per 1/3																
10	17	VITTORIA CAROLINE	D'ERAMO	proprietà 3/6	TERRENO REINTEGRATO AL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI (D.C.C. N.2 del 23/01/2026) e (DPD 021/514 del 28/07/2026)	LAMA DEI PELIGNI	15	4005		4,71	4,71	AREA URBANA	B.3	9,25 €	43,57 €	4,36 €	12	3,63 €	51,56 €	**51,56 €**
	18	MARIA	D'ERAMO	proprietà 3/6						5,29			STRADA PUBBLICA	9,25 €	- €	- €	12	- €	- €	
IMPORTO COMPLESSIVO INDENNITA'																			**2 700,47 €**	**2 700,47 €**

PROVINCIA DI CHIETI

Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DECRETO MOTIVATO
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA
E OCCUPAZIONE D'URGENZA
N. 4 del 03 NOVEMBRE 2026

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D.Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

Oggetto: OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023. SP129 – km 3+500 - Consolidamento corpo stradale con opera di sostegno lato valle. Eventuali opere di drenaggio profondo. Ripristino della sezione stradale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Visti:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- IL Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi";
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 7;
- La Legge Regionale n. 7 del 03 marzo 2010 "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 6.9.2022 con la quale è stata approvata la nuova Organizzazione Strutturale della Provincia di Chieti;
- la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 23/02/2022 di conferimento degli incarichi posizioni organizzative - nomina dell'Arch. Maria Rosaria Greco, Responsabile E.Q. Funzionaria Tecnico del Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri;
- il Decreto Presidenziale n. 87 del 28/05/2026 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziali";
- il Decreto Presidenziale n. 97 del 30/06/2026 ad oggetto: "Incarichi di Elevata Qualificazione – Proroga";
- il decreto Presidenziale n. 113 del 04/08/2026 di proroga degli incarichi dirigenziali;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

Settore: 2 Funzioni fondamentali di costruzione e gestione strade
Dirigente: Dott. Ing. Paola CAMPITELLI
Responsabile P.O.: Arch. Maria Rosaria GRECO
Istruttore: Arch. J Amadio PELLICCIOTTA

Corso Marrucino, 97 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.4081
www.provincia.chieti.it
protocollo@provincia.chieti.it

verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023 nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti;
- il Commissario Delegato, ai sensi dell'OCDPC 1021/23 - articoli 1 e 4 – e della D.C.M. del 30.08.2024, con nota prot. 0262201/24 del 25/06/2024 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il Piano dei Fabbisogni, degli ulteriori Interventi urgenti e delle prime misure economiche di sostegno e con nota prot. 0400058/24 del 15.10.2024 le opportune integrazioni;
- nel piano di cui al punto precedente la PROVINCIA DI CHIETI risulta inserita con n. 2 interventi per un totale di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00);
- uno dei due interventi di cui sopra riguarda, il consolidamento del corpo stradale con opera di sostegno lato valle, eventuali opere di drenaggio profondo e ripristino della sezione stradale, della S.P. 129 al Km 3+500;

Preso atto che:
- gli interventi di cui trattasi, rientrano fra quelli di manutenzione straordinaria e pertanto, è stato omesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica così come previsto dell'articolo 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- le procedure espropriative di cui al DPR n. 327/2001 sono eseguite in deroga ai sensi dell'art. 3 del OCDPC n. 1021 del 12 Settembre 2023;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 dell'OCDPC 1021 del 12 settembre 2023 l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Roccascalegna interessato e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

Richiamata la Propria Determinazione Dirigenziale n° 706 del 19/06/2026 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori riportati in oggetto;
Considerato che, con la suddetta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento si è disposta la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Roccascalegna interessato e si apposto il vincolo preordinato all'esproprio e si è dichiarata la pubblica utilità delle opere e l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi del citato art. 6 comma 2 dell'OCDPC 1021 del 12 settembre 2023;
Ritenuto che occorre procedere all'occupazione d'urgenza, delle aree interessate dai lavori, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n° 327/2001;
Ritenuto altresì, di dover stabilire l'indennità provvisoria da offrire alle ditte espropriande come da elaborati allegati al progetto esecutivo dell'intervento;
Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore della Provincia di Chieti con sede in c.so Marrucino 97, Chieti C.F. 80000130692 – l'occupazione d'urgenza dei terreni, come riportato nell'Allegato A) elenco ditte ed indennità provvisorie, per la realizzazione dei lavori di "**OCDPC n. 1021 del 12 settembre 2023. SP129 – km 3+500 - Consolidamento corpo stradale con opera di sostegno lato valle. Eventuali opere di drenaggio profondo. Ripristino della sezione stradale.**"

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di occupazione temporanea, occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ed esproprio (valori delle occupazioni presunte per un anno di

occupazione) come riportato nell'Allegato A) - elenco ditte ed indennità provvisorie, che riveste parte integrale e sostanziale del presente decreto.

Art.4

L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell'Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del Presente Provvedimento.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità loro attribuite, potranno darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri della Provincia di Chieti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.
Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia;
In caso di ulteriore silenzio la Provincia di Chieti procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
A seguito della presentazione delle osservazioni, la Provincia di Chieti si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

Art.10

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti documenti allegati:

- Allegato A) – elenco ditte ed indennità provvisorie;

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, che avverrà il giorno **martedì 24 novembre 2026 dalle ore 10:30**, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sull'Albo Pretorio del comune di Roccascalegna e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla **Provincia di Chieti – Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare, Espropri** con le seguenti modalità:
  - tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
  - tramite raccomandata A/R all'indirizzo: C.so Marrucino, 97 – 66100 – Chieti (Ch);
  - tramite consegna a mano presso la sede della Provincia di Chieti ubicata al corso Marrucino 97, 66100 – Chieti c/o l'Ufficio Protocollo al piano secondo.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

Il Dirigente del Settore 2

Dott. Ing. Paola CAMPITELLI

Campitelli
Paola
03.11.2026
12:41:35
GMT+01:00

Allegato a) Elenco ditte ed Indennità Espropriative Provvisorie

N° DITTA	COGNOME	NOME	DIRITTI	COMUNE	FG.	P.LLA	SUPERFICIE (mq)	SUP. DA ESPROPRIARE (mq)	SUP. DA OCCUPARE TEMPORANEA MENTE (art. 49) (mq)	QUALITA'	CLASSE	DEST. URB. (da PRG)	VALORE VENALE DEL BENE (€/mq)	INDENNITA' PARZIALE	MAGGIORAZIONE CESSIONE VOLONTARIA (Art.45 comma 2 lett.b)	MESI DI OCC. TEMPORANEA	INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA (Art.50 comma 1)	TOTALE INDENNITA' ESPROPRIO	TOTALE INDENNITA' ESPROPRIO TEMPORANEA	IMPORTO COMPLESSIVO INDENNITA'
1	TALONE	NICOLA	Proprietà 1/1	ROCCASCALEGNA	19	4122	40,00	40,00		ULIVETO	2	E5	1,37 €	54,80 €	5,48 €	6	2,28 €	62,56 €	- €	62,56 €
2	NICOLO'	MARIANO ANTONIO	Proprietà 1/1	ROCCASCALEGNA	19	626	700,00	12,00	-	ULIVETO	2	E5	1,37 €	16,44 €	1,64 €	6	0,69 €	18,77 €	- €	99,10 €
					19	626	700,00	-	175,00	ULIVETO	2	E5	1,37 €	239,75 €	23,98 €	6	9,99 €	- €	9,99 €	
					19	4273	880,00	28,00	-	ULIVETO	2	E5	1,37 €	38,36 €	3,84 €	6	1,60 €	43,80 €	- €	
					19	4273	880,00	-	465,00	ULIVETO	2	E5	1,37 €	637,05 €	63,71 €	6	26,54 €	- €	26,54 €	
3	ZINNI	NICOLA ANTONIO	Proprietà 1/1	ROCCASCALEGNA	19	4136	260,00	11,00	-	ULIVETO	2	E2	1,37 €	15,07 €	1,51 €	6	0,63 €	17,21 €	- €	17,21 €
4	TRAVAGLINI	VALERIO	Proprietà 1/1	ROCCASCALEGNA	19	4119	260,00	-	45,00	BOSCO ALTO	2	E2	0,45 €	20,25 €	2,03 €	6	0,84 €	- €	0,84 €	0,84 €
																	TOTALI	142,33 €	37,38 €	**179,71 €**

COMUNE DI CEPAGATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Ambiente, Protezione Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43,comma 2, della L.R. 03/03/1999 n. 11, nel testo in vigore

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 06.10.2026 è stata definitivamente approvata la Variante urbanistica al P.R.G. dei lavori di "Realizzazione dei marciapiedi in località Buccieri (Via Nazionale)" CUP J31B24000480004.

Ai sensi della richiamata norma, la Variante Urbanistica testé approvata è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CEPAGATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Ambiente, Protezione Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43,comma 2, della L.R. 03/03/1999 n. 11, nel testo in vigore

RENDE NOTO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 06.10.2026 è stata definitivamente approvata la Variante urbanistica al P.R.G. dei lavori di "Completamento Via Pagliette incrocio Via Dante Alighieri" CUP J37H25000860004.

Ai sensi della richiamata norma, la Variante Urbanistica testé approvata è efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CEPAGATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3° - LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5 della L.R. 58/2023 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 e s. m. ed i., a partire dalla data di pubblicazione sul BURA, è depositata sul sito web del Comune di Cepagatti e della Provincia di Pescara, a libera visione del pubblico e per quarantacinque giorni consecutivi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 06.10.2026, e i relativi allegati, di avvenuta approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di realizzazione "Parcheggio Via Moncocitto, Via Unesco e tra Via Piave e Via Varattiera" CUP J31J23002120004, in variante al PRG.

Ai sensi dell'art. 69, comma 5, della L.R. 58/2023 si indicano i seguenti dati:

a) Delibera di adozione dello strumento urbanistico: D.C.C. n. 50 del 06.10.2026;
b) Sito web dove è pubblicato il piano:
   - https://comune.cepagatti.accessocivico.it/amministrazione_trasparente.php?category=19 (in Amministrazione Trasparente, Pianificazione e governo del territorio)
   - https://albo.tinnvision.cloud/?ente=00221110687 (in Albo Pretorio on line)
c) Responsabile Unico del Progetto: Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone.

Entro il termine perentorio di 45 giorni chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, lì 06.11.2026

Il Responsabile del Servizio 3°
Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE N. DPE015/233 del 21/10/2026

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - DPE

SERVIZIO: GENIO CIVILE - PESCARA- DPE015

UFFICIO: ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - DPE015003

OGGETTO: Rifacimento Metanodotto Ravenna-Chieti. Tratto "San Benedetto del Tronto-Chieti ed opere connesse". Linee secondarie di interesse regionale: Rifacimento Comune di Roseto 1A presa - DN 150 (6") DP 75 bar. Tratto in Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale 10238291008) con sede legale in Milano in Via Vezzo d'Oglio n. 7.

Ordine di pagamento mediante deposito al MEF - Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea in favore del sig. Ferrara Luigi - Ditta n. 7 di piano particella re di cui alla DPE015/121 del 20/05/2025.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

…OMISSIS…

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) Di ordinare alla Società Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di promotore e beneficiaria dell'asservimento, di procedere al pagamento mediante deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila della somma complessiva di € 4.896,00 a favore del sig. Ferrara Luigi...OMISSIS..., a titolo di indennità di asservimento e di occupazione temporanea spettante alla Ditta n. 7 del piano particellare, come specificato nell' Elenco Ditte allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, determinata con provvedimento dirigenziale n. DPE015/121 del 20/05/2025;

2) Di disporre che Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta il presente provvedimento al MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila unitamente al modello 125-bis per l'apertura del deposito definitivo su cui effettuare il pagamento della somma disposta al punto precedente;

3) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le indennità di asservimento da liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta in quanto nel caso di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite, giusta Circolare del 24/07/1998 n. 194 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. Ili;

4) Di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del DPR 327/2001, che un estratto del presente provvedimento unitamente all'allegato "A", previa omissione dei dati personali contenuti in quest'ultimo, venga pubblicato a cura del

promotore dell'espropriazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) dando atto che ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 26, ove non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, il provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità;

5) Di dare atto che, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 327/2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila provvederà al pagamento delle somme depositate ai soggetti aventi titolo, previa autorizzazione allo svincolo rilasciata dall'Autorità espropriante ovvero nei casi previsti dall'art. 29 del D.P.R. 327/2001 in esecuzione di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

6) Di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza, al promotore e beneficiario dell'espropriazione, Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale 10238291008) con sede legale in Milano in Via Vezza d'Oglio n. 7 ed al Curatore dell'eredità giacente della Ditta 7, Avv. Matteo Flamminj;

7) Di informare ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta conoscenza del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

8) Di attestare che il presente provvedimento non comporta e non può comportare spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

9) Di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 23, 26 e *TI* del D.Lgs. n. 33/2013;

10) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/99 al Direttore del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Servizio Genio Civile Pescara - DPE015.

L'ESTENSORE (Dott. Carlo Di Romualdo) (firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Ing. Fabrizio Righetti)

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA
(Vacante)

IL DIRETTORE DEL DPE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI
(Ing. Giancarlo Misantoni)
(firmato digitalmente)

Rifacimento Metanodotto Ravenna - Chieti. Tratto "San Benedetto del Tronto - Chieti ed opere connesse". Linee secondarie di interesse regionale.
"RIFACIMENTO COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 1^ PRESA DN 150 (6"), DP 75 BAR; Tratto in Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)"
DETERMINAZIONE N. DPE015/121 del 20/05/2025

N. P.P.	DATI CATASTALI				SUPERFICIE DA ASSERVIRE (m^2)	INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE (m^2)	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI	TOTALE INDENNITA' PER PARTICELLA	TOTALE INDENNITÀ OFFERTA A CORPO	IMMISSIONE IN POSSESSO	CONDIVISIONE INDENNITA' OFFERTA
	DITTA CATASTALE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE								
7	**FERRARA Luigi** ...Omissis... Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	**ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**	**46**	**807**	1.305	€ 1.330,00	517	€ 300,00	**€ 1.630,00**	**€ 4.896,00**	22/10/2025	Prot. n. 0463260/25 del 21/11/2025
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**394**	144	€ 129,00			**€ 129,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**12**	444	€ 441,00			**€ 441,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**806**	842	€ 828,00			**€ 828,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**411**	196	€ 201,00			**€ 201,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**804**	148	€ 159,00			**€ 159,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**805**	42	€ 45,00			**€ 45,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**808**	327	€ 327,00			**€ 327,00**			
		ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	**46**	**748**	1.136	€ 1.136,00			**€ 1.136,00**			

DETERMINAZIONE N. DPE015/248 DEL 10/11/2026

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI – DPE

SERVIZIO: GENIO CIVILE - PESCARA – DPE015

UFFICIO: ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.

OGGETTO: Rifacimento Gasdotti Rete di Casalbordino ed opere connesse. Derivazione Casalbordino-Paglieta-Atessa DN 200 (8") pressione di progetto 70 bar. Tratto in Comune di Paglieta (CH).

Società proponente: Snam Rete Gas S.p.A. (codice fiscale 10238291008) con sede legale in Via Vezza d'Oglio 6 (MI).

Ordine di pagamento dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea determinata dal Collegio dei Tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 12, del D.P.R. n. 327/2001 in favore dei sigg. Di Matteo Antonio e Cellucci Maria, aventi diritto per la quota di spettanza relativa alla Ditta n. 61 di cui al provvedimento DPE015/153 del 10/07/2025.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTO il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*";

VISTA la D.G.R. 06/08/2024 n. 497 che specifica l'assetto organizzativo e le competenze del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti così come risultante dall'organigramma "Organizzazione" e dal funzionigramma "Competenze", parti integranti e sostanziali della delibera;

VISTA la D.G.R. n. 695 del 30.10.2024 con la quale ai sensi dell'art. 20 della LR 77/99 e s.m.i. è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti all'Ing. Giancarlo Misantoni;

ATTESO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti ha assunto la funzione di Dirigente del Genio Civile di Pescara attualmente vacante;

VISTA la Determinazione n. DPC025/460 del 05/12/2024 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato *"Rifacimento Gasdotti Rete di Casalbordino ed opere connesse e successiva dismissione e rimozione degli esistenti metanodotti di interesse regionale – gasdotti della rete regionale dell'Abruzzo"* ricadente nei Comuni di Casalbordino, Paglieta, Torino di Sangro Villalfonsina in provincia di Chieti (CH) di vario diametro con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal tracciato della infrastruttura energetica e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

RICHIAMATO il provvedimento di determinazione urgente della indennità di asservimento ed occupazione temporanea n. DPE015/153 del 10/07/2025 ex artt. 22 e 52-octies del DPR 327/2001 con allegato Piano Particellare con la quale è stata disposta l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione del tratto ricompreso in comune di Paglieta;

ATTESO che con riguardo ai terreni censiti in Catasto Terreni al foglio al Foglio 10 mappali 225, 637, 639, 638, 640, intestati alla Ditta 61: Di Matteo Antonio proprietà per 1/3, Di Matteo Orietta proprietà per 1/3, Cellucci Maria proprietà per 1/3, il decreto è stato eseguito mediante immissione in possesso il giorno 02.10.2025 con redazione del verbale di immissione in possesso e di stato di consistenza di cui all'art. 24 del TU espropri, a cura dei tecnici incaricati dal beneficiario dell'espropriazione;

DATO ATTO che i Sigg. DI MATTEO Antonio e CELLUCCI Maria, per il tramite del legale delegato, con PEC trasmessa in data 17/11/2025 ed acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in pari data al n. 0454128/25, hanno comunicato la volontà di avvalersi del procedimento di cui all'art. 21 per la determinazione in via amministrativa della indennità definitiva di asservimento ed occupazione temporanea, designando quale tecnico di fiducia il Geom. Nicola GRANATA;

DATO ATTO che la società Snam Rete Gas S.p.A. promotrice e beneficiaria del provvedimento di asservimento ed occupazione temporanea per la esecuzione dei lavori di cui alla citata determinazione dirigenziale n. DPE015/153 del 10/07/2025, in riscontro alla nota dell'Ufficio Espropri 0469096/25 del 26/11/2025, ha provveduto con nota Prot. ENGCOS.SUD.1205.GIA del 12/12/2025, acquisita agli atti con prot. n. 0494689/25 del 15/12/2025 integrata con nota prot. ENGCOS.SUD.1220.GIA del 19/12/2025 acquisita agli atti con prot. n. 0502624/25 del 20/12/2025, ad indicare Il dott. Arch. Marco MARSILII quale componente del collegio tecnico;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, su istanza di chi vi abbia interesse, può essere chiesta la nomina del terzo tecnico al Presidente del Tribunale Civile nella cui circoscrizione si trovano i beni da stimare;

ATTESO che i Sigg. Di Matteo Antonio e Cellucci Maria hanno provveduto per il tramite del legale incaricato, a richiedere al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade il bene da stimare la nomina del terzo tecnico e che, con PEC prot. n. 0451681/25 del 14/11/2025, ha trasmesso all'Autorità espropriante l'Ordinanza del RG n. 536/2025 del 12/11/2025, con la quale è stato nominato il Dott. Agr. Mario Di Pardo quale terzo tecnico del Collegio previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la Determinazione dirigenziale DPE015/03 del 13/01/2026 di costituzione del Collegio dei Tecnici ex art. 21 del DPR 327/2001 incaricato della determinazione della indennità definitiva di asservimento ed occupazione temporanea dell'area di proprietà della Ditta n. 61 di cui al provvedimento DPE015/153 del 10/07/2025 cosi costituito: Geom. Nicola GRANATA, quale tecnico designato dalla ditta proprietaria (Ditta n. 61), dott. Arch. Marco MARSILII quale tecnico designato dall'Autorità espropriante, su indicazione del beneficiario dell'espropriazione, Dott. Agr. Di Pardo Mario nominato con Ordinanza RG. N. 536/2025 del 12/11/2025 del Presidente del Tribunale di Lanciano;

ATTESO che il Collegio dei Tecnici istituito ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 con la citata determinazione DPE015/03 del 13/01/2026, ha depositato presso l'Ufficio Espropri di questa Autorità espropriante, con PEC del 16.06.2026, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in pari data al n. 0246985/26, la relazione di stima recante la determinazione della indennità definitiva di asservimento stabilita in via provvisoria con determinazione DPE015/153 del 10/07/2025, relativa ai beni immobili di proprietà della Ditta n. 61 distinti in Catasto Terreni del Comune di Paglieta (CH) al Foglio 10, p.lle nn. 225, 637, 639, 638, 640, interessati dall' intervento indicato in oggetto;

PRESO ATTO, altresì, che la predetta stima è stata adottata a maggioranza con il voto favorevole del tecnico nominato dal Tribunale di Lanciano, Dott. Agr. Mario Di Pardo, e del tecnico designato dalla proprietà, Geom. Nicola Granata;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0250559/26 del 18/06/2026 il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ai sensi e per gli effetti dell'art 21 comma 10 ed art. 27 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni ha comunicato mediante RAR ai sig.ri Di Matteo Antonio, Di Matteo Orietta e Cellucci Maria

il deposito presso l'Ufficio Espropri da parte del Collegio dei tecnici istituito ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 21, comma 12, del D.P.R. n. 327/2001, i Sig.ri DI MATTEO Antonio e CELLUCCI Maria, tramite il loro Legale, con nota Prot. n. 0374365/26 del 24/09/2026 indirizzata a questo servizio nonché al promotore e beneficiario dell'espropriazione, hanno espresso formale accettazione della stima entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al sopracitato comma 10 e hanno trasmesso la certificazione notarile attestante la piena e libera proprietà dei beni interessati, dalla quale risulta altresì che gli immobili oggetto di esproprio non sono gravati da formalità pregiudizievoli;

CONSIDERATO che, successivamente all'emissione e all'esecuzione del citato provvedimento di asservimento e occupazione temporanea, la sig.ra Cellucci Maria, con atto a rogito del Notaio Silvia Di Salvo del 18/07/2026, Rep. n. 1455, ha trasferito, tra l'altro, la quota pari ad 1/3 dei diritti di proprietà sui terreni interessati dal metanodotto in oggetto, riservandosi espressamente all'art. 3 del medesimo atto il diritto a percepire l'indennità di esproprio per la quota di spettanza;

DATO ATTO che, non essendo state proposte impugnazioni avverso la stima del Collegio dei Tecnici nei termini di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 327/2001, la relativa determinazione dell'indennità deve intendersi definitiva;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente e viene emesso ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001;
CONSIDERATA pertanto la legittimità del provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1) **Di prendere** atto che l'indennità determinata dal Collegio dei Tecnici ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 è divenuta definitiva nei confronti dei sigg. Di Matteo Antonio e Cellucci Maria e del promotore Snam Rete Gas S.p.A. per decorso dei termini di impugnazione previsti dall'art. 54 del medesimo D.P.R., nell'importo complessivo di € 20.461,45, come di seguito indicato:

Indennità definitiva di asservimento superficie mq. 3.059:	€ 9 .177,00
Indennità definitiva di occupazione temporanea superficie mq 3.274	*€ 954,65*
Indennità per danni soprassuolo:	*€ 9.222,50*
Deprezzamento della proprietà residua:	€ 1.107,30
Totale Indennità definitiva:	€ 20.461,45

2) **Di ordinare**, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, alla Società Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di promotore e beneficiario dell'espropriazione, di procedere al pagamento dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione temporanea, comprensiva dei danni alle colture in atto, indicata al punto 1 in favore dei soggetti beneficiari di seguito indicati che hanno fatto pervenire comunicazione di accettazione secondo le rispettive quote di proprietà:

   - **DI MATTEO Antonio** *"omissis"* - Proprietà per 1/3 bene personale: importo da liquidare € 6.820,48,
   - **CELLUCCI Maria** *"omissis"* Proprietà per 1/3 bene personale fino al 18/09/2026: importo da liquidare € 6.820,48;

3) **Di dare atto** che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le indennità di asservimento da liquidare non sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta in quanto nel caso di specie il contribuente

conserva la proprietà del cespite, giusta Circolare del 24/07/1998 n. 194 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III;

4) **Di disporre**, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del DPR 327/2001, che un estratto del presente provvedimento, previa omissione dei dati personali contenuti in quest'ultimo, venga pubblicato a cura del promotore dell'espropriazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) dando atto che ai sensi del successivo comma 8 del citato art. 26, ove non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità, il provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle relative formalità;

5) **Di inviare** copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza, al Promotore e beneficiario dell'espropriazione, Snam rete Gas S.P.A. (codice fiscale 10238291008), con sede legale in Via Vezza d'Oglio 6 (MI);

6) **Di disporre** che il Promotore notifichi il presente provvedimento, mediante raccomandata A.R., ai beneficiari della Ditta n. 61;

7) **Di informare** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta conoscenza del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

8) **Di attestare** che il presente provvedimento non comporta e non può comportare spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

9) **Di dare atto** che il procedimento di cui al presente provvedimento non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

10) **Di disporre**, infine, che il presente provvedimento venga trasmesso ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/99 al Direttore del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Servizio Genio Civile Pescara - DPE015.

L'estensore
(Dott. Matteo Scampoli)
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Fabrizio Righetti)
(firmato elettronicamente)

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE DI PESCARA
(Vacante)

IL DIRETTORE DEL DPE
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE- TRASPORTI
(Ing. Giancarlo Misantoni)
(firmato digitalmente)

ABSOLUTE
ENERGY
ABSOLUTE PV4 S.R.L.

Procedura Abilitativa Semolificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,744 MWp, localizzato nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)

il sottoscritto Egidio Labanca, in qualità di Amministratore unico della società Absolute PV4 S.r.l., con sede legale in Via di Villa Emiliani, 10 – 00197 Roma, P.IVA 18618301008, richiede, come menzionato in oggetto, che si effettui la pubblicazione del provvedimento autorizzativo PAS, Determinazione n.87 del 17/09/2026, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,744 MWp, localizzato nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), il cui titolo autorizzativo è stato volturato in favore della suddetta società.

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 6m comma 7-bis del D.Lgs. 28/2011, di aver depositato in data 10/06/2025, presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), assunta al protocollo dall'Ente al n. 13687 del 11/06/2025, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3,744 MWp, da realizzarsi nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), e che, dato atto della chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria tramite Determinazione Motivata di Conclusione Positiva, l'autorizzazione di cui sopra, presentata in data 10/06/2025, con Prot. n. 13687, debba essere considerata come titolo idoneo, valido ed efficace.

Si precisa che il titolo autorizzativo sopra richiamato è stato successivamente volturato in favore di Absolute PV4 S.r.l., come provvedimento del Comune di Mosciano Sant'Angelo relativo alla PAS n.2/2025

con la presente si richiede la ripubblicazione del provvedimento autorizzativo, già oggetto di precedente pubblicazione sul BURAT, al fine di correggere un refuso riscontrato nella precedente pubblicazione, relativo a una dicitura di un comune sbagliato nella richiesta.

Roma, 11/11/2026 Firma

Egidio Labanca

Firmato digitalmente da:
Egidio Labanca
Data: 12/11/2026 10:56:55

Absolute PV4 S.r.l.
+39 06 8676 5681 | Via di Villa Emiliani, 10 - 00197 – Rome, Italy
P.IVA e C.F.: 18618301008
PEC: absolutepv4srl@legalmail.it
absolute-energy.it

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

attestazione pas

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/attestazione-pas-1-0.pdf

Hash: 94b9fad011b4d6380cbc29de79a19b5a

presa datto_sue_voltura

Scarica:

http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-11-17/presa-datto-sue-voltura-0.pdf

Hash: 768dec882b78ac2b4070a563c1407737

Pratica n° 02200590673-27042026-1659

Comune di Giulianova

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28)	**Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28)**

Scheda anagrafica

[X] DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	[ ] PERSONA (Privato)

[X] ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale
02200590673

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
TERAMO	**216882**	**02/07/2025**

[ ] NON ANCORA ISCRITTA

[ ] NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale

Sesso	Data nascita	Cittadinanza

Luogo di nascita:

Stato	Provincia

Comune

[ ] Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia

Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale

Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
		mucciconicostruzionisrl @pec.it	

Carica

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
MUCCICONI COSTRUZIONI S.R.L.

Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	**02200590673**	**02200590673**

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia
Italia	**TERAMO**

Comune
GIULIANOVA

Toponimo (DUG)	Dettaglio DUG
ALTRO	**STRADALE**

Denominazione stradale	Numero civico	CAP
ZONA INDUSTRIALE	**SNC**	**64021**

Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		MUCCICONICOSTRUZIONISRL@PEC.IT

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza

Nato a	il

	Provincia		Stato
[X] in Italia		[ ] all'Estero	

Cod.Fiscale

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP

Indirizzo	Tel	Fax

eMail PEC

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
Realizzazione impianto di produzione da fonte solare avente potenza 999,6 kW per una potenza nominale in immissione richiesta di 875 kW da realizzare in Via SS80 per Teramo - Giulianova - Teramo, identificato catastalmente al Foglio 22 Particella 423.

DOMICILIO DIGITALE

Il /La sottoscritta/o, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs lgs. n. 82/2005 2005,

[ ] il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6 -quater, D.lgs lgs. n. 82/2005):

[X] il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis, D.lgs lgs. n. 82/2005) :

andrea.scarafoni@pec.eppi.it

Che cos'è il domicilio digitale ?

• Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 'Regolamento valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n ter del D. lgs . 82/2005 (Codice dell'amministra zione digitale, CAD)).

• I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI PEC) delle imprese e dei professionist i (Art. 3 b is , comma 1 del CAD)

• Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell' elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3 bis , comma 1 bis del CAD).

• È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedi menti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3 bis , comma 4 quinques del CAD).

• Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo(Art. 6del CAD).

DOMICILIO ELETTRONICO (DOMICILIO DIGITALE SPECIALE)

Per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento ELEGGE il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D.lgs. n. 82/2005):

N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica

andrea.scarafoni@pec.eppi.it

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonchè il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di GIULIANOVA

indirizzo pec suap@comunedigiulianova.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di GIULIANOVA indirizzo mail suap@comunedigiulianova.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail .

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

CHIEDE A UFFICI COMUNE DI GIULIANOVA

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28)

luogo ove sarà realizzato l'impianto

Comune	Frazione	Prov.	CAP
GIULIANOVA	**Villa Pozzoni**	**TE**	**64021**

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
SS80 per Teramo	**snc**

scala	piano	interno
0	**0**	**0**

oggetto dell'istanza

Dichiara che sull'immobile in argomento avrà inizio, decorsi 30 giorni, la realizzazione di un IMPIANTO FOTOVOLTAICO non ricadente fra quelli di cui al punto 12.1 del Decreto 10 settembre 2010, avente le seguenti caratteristiche:

[ ] impianto fotovoltaico non integrato, collocato sugli edifici, con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell'edificio su cui sono collocati i moduli - p.to 12.2 lett. a).

[X] impianto fotovoltaico non ricadente fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2, lett. a) del Decreto 10 settembre 2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata nella Tabella A allegata al D. Lgs. 387/2003 (<20 Kw) - p.to 12.2 lett. b)

dichiarazione relativa al nome del progettista

[X] è colui che presenta la pratica	[ ] non è colui che presenta la pratica

ordine/collegio/albo (1) (2)	provincia (sigla) (2)	numero iscrizione (2)

(1) Indicare se architetto, geometra, ingegnere, perito o agronomo. (2) La compilazione di questi campi è obbligatoria anche nel caso in cui il tecnico incaricato è colui che presenta la pratica.

dichiarazione estremi del direttore dei lavori

cognome	nome

codice fiscale

via, viale, piazza	numero civico

comune	Provincia (sigla)

telefono	fax

ordine/collegio/albo	Provincia (sigla)	numero iscrizione

a partire dalla data

impresa esecutrice dei lavori

i lavori saranno eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e di seguito:

denominazione dell'impresa
MUCCICONI COSTRUZIONI S.R.L.

Codice Fiscale/Partita Iva
02200590673

con sede legale a	Provincia	CAP
Giulianova	**TE**	**64021**

in via, viale, piazza	n.civico
Zona Industriale	**SNC**

telefono fisso	cell.

PEC
mucciconicostruzionisrl@pec.it

iscritta alla Camera di Commercio di	n. REA
Teramo	**216882**

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

[ ] non sono dovuti oneri quali diritti o spese

[ ] poiché non previsti dal tariffario	[ ] poiché esentati

[X] sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro
100.00

[ ] pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

[ ] versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data	ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

[X] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data	indicare il codice IUV / codice TRN
09/04/2026	**001032609700000530**

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)
_DC629_C12195_A534

dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

[ ] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

[X] Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01250741712442	**30/03/2026**

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

[ ] Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

[X] Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

per la seguente motivazione

procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW (ex art. 6 D.Lgs. 28/2011)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

[ ] Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

[ ] Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE III - TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 684 del 06/10/2026
PROPOSTA N. 2055 del 06/10/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) Codice Sportello: 1782-ID Pratica: 02444800680-02042026-1626
P.A.S. ditta ALLORO S.r.l.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.)
Codice Sportello: 1782
ID Pratica: 02444800680-02042026-1626

Oggetto: P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) n. 01/2026 (art. 6 D.Lgs n. 28/2011 e art. 8 D.Lgs n. 190/2024) per la "Realizzazione di un impianto di accumulo di energia (BESS) con potenza di immissione 50 MW e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica nel Comune di Città Sant'Angelo" – Località: Via Piano di Sacco snc, Comparto C3 del P.I.P. "Sant'Agnese".
Ditta Proponente: ALLORO S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(In qualità di Presidente della Conferenza di Servizi e R.U.P. - Ing. Donato D'ALONZO)

VISTA la pratica P.A.S. n. 01/2026, assunta al Protocollo S.U.A.P. al n. REP_PROV_PE/PE-SUPRO 5505/02-04-2026 del 02/04/2026 e acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune in data 08/04/2026 al n. 11327, presentata dall'Ing. Francesco GIANCOLA, in qualità di Tecnico incaricato e Procuratore designato del Sig. Stefano FALCONIO, Amministratore della Soc. **ALLORO S.r.l.** (P.IVA 02444800680), con sede legale in Pescara, Via Caravaggio n. 125;

RILEVATO che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di accumulo di energia con potenza di immissione e prelievo pari a 50 MW, da realizzarsi nello stabilimento sito in Via Piano di Sacco snc – Comparto C3 del P.I.P. "Sant'Agnese", distinto al Catasto Terreni al **Foglio n. 55 - Particelle n. 426, 418, 424, 420, 416, 423**;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 8 del D.Lgs n. 190/2024, il quale stabilisce che qualora siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il Comune convoca la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;

VISTO l'iter procedimentale della Conferenza di Servizi decisoria:

- Indetta originariamente in forma simultanea e modalità asincrona con nota Prot. n. 14259 del 06/05/2026 per la data del 05/06/2026;
- Successivamente rinviata ed esperita in forma simultanea e modalità sincrona (ex art. 14-ter Legge 241/1990) attraverso le sedute del 15/06/2026, 03/07/2026 e infine conclusa nella seduta decisiva del **09/07/2026**;

PRESO ATTO delle determinazioni, dei pareri e degli atti di assenso formalmente acquisiti agli atti della conferenza e di seguito riepilogati:

1. **Vigili del Fuoco di Pescara:** Parere favorevole reso con nota Prot. n. 7032 del 29/04/2026 (assunto al Prot. com. n. 13627 del 29/04/2026);
2. **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara:** Parere favorevole/Autorizzazione con prescrizioni espresso con nota Prot. n. 7030 del 29/04/2026 (assunto al Prot. com. n. 13621 del 29/04/2026);
3. **ITALGAS Reti:** Parere di assenso condizionato rilasciato con nota Prot. n. F26140DEF0138 del 20/05/2026 (assunto al Prot. com. n. 15962 del 22/05/2026);
4. **TERNA S.p.a.:** Nulla Osta al progetto trasmesso dalla ditta in data 11/06/2026 (Prot. com. n. 18059) e successivo formale benestare alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per potenza in immissione/prelievo di 50 MW, rimesso con nota del 07/07/2026 (assunta al Prot. com. n. 21077);
5. **Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura (DPD024):** Nota Prot. n. 248643 del 17/06/2026 (Prot. com. n. 18957 del 18/06/2026) recante la prescrizione, a seguito di chiusura positiva della Conferenza, di inoltrare apposita istanza corredata da specifica relazione agronomica;
6. **A.R.P.A. Abruzzo:** Parere positivo con prescrizioni in materia di impatto acustico espresso con nota del 06/07/2026 (assunta al Prot. com. n. 20878), rilasciato a seguito delle integrazioni tecniche prodotte dalla ditta ALLORO S.r.l. in data 02/07/2026 (Prot. com. n. 20631);

DATO ATTO che la Giunta Comunale di Città Sant'Angelo, con **Deliberazione n. 61/2026 del 02/07/2026**, ha approvato il Progetto Preliminare per il *"Completamento lavori opere di urbanizzazione del lotto C/3 del P.I.P. S. Agnese"* e lo schema di Convenzione Urbanistica proposti dalla ditta ALLORO S.r.l., adempiendo così alle correlate prescrizioni endoprocedimentali fissate nei precedenti verbali;

CONSIDERATO che all'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 09/07/2026 risultavano assenti i rappresentanti delle restanti Amministrazioni regolarmente invitate (Regione Abruzzo - DPD Pescara, A.S.L. Pescara, E-Distribuzione, A.C.A. Pescara);

RICHIAMATO l'art. 14-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990, in forza del quale la mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio, ovvero la partecipazione senza espressione di voto, equivalgono ad **assenso senza condizioni**;

VISTO il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 09/07/2026 nel quale si è preso atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza, rinviando l'efficacia alla presente determinazione motivata ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 70 del 14.08.2026 con la quale viene accolta la proposta di compensazione ambientale proposta dalla società interessata pari ad € 100.000,00;

VISTE le convenzioni urbanistiche sottoscritte in data 10.09.2026 rep. N° 17789-raccolta n° 11467; rep n° 17791 raccolta n° 11468 a rogito del Notaio Verna Federica;

DETERMINA

1. **L'APPROVAZIONE CONCLUSIVA E POSITIVA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.Lgs n. 190/2024, della Conferenza di Servizi decisoria sul progetto per la **"Realizzazione di un impianto di accumulo di energia con potenza di immissione 50 MW e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica nel Comune di Città Sant'Angelo"** presentato dalla Soc. ALLORO S.r.l..

2. **DI RECEPIRE INTEGRALMENTE**, quale parte sostanziale e vincolante del presente provvedimento, il **Verbale della Conferenza di Servizi del 09/07/2026**, unitamente a tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni favorevoli espressi dagli Enti interessati.

3. **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente titolo abilitativo al rispetto rigoroso di tutte le **prescrizioni, condizioni e vincoli** stabiliti dagli Enti competenti nei rispettivi atti di assenso e richiamati in premessa, con particolare riferimento a:

    - Le condizioni tecniche imposte da *ITALGAS Reti*;
    - L'obbligo di inoltrare alla *Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura* l'apposita istanza con relazione agronomica prima dell'avvio delle attività settoriali;
    - Le prescrizioni tecniche e i limiti operativi contenuti nel parere positivo di *ARPA Abruzzo* in materia di impatto acustico;

- Gli adempimenti connessi alla *Convenzione Urbanistica* e all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo relative al lotto C/3 del P.I.P. "S. Agnese" approvate con Deliberazione di G.C. n. 61/2026.
- Gli adempimenti previste nelle convenzioni urbanistiche sottoscritte in data 10.09.2026 e degli adempimenti previsti con la delibera di G.C. n° 70 del 14.08.2026 in ordine alle misure compensative ambientali;

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta proponente, a tutti gli Enti e Amministrazioni invitati alla Conferenza di Servizi e agli uffici comunali competenti

---

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2055 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Città Sant'Angelo, lì 06/10/2026

Il Responsabile di Servizio

D'ALONZO DONATO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE III - TECNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 685 del 06/10/2026
PROPOSTA N. 2056 del 06/10/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.) - Codice Sportello: 1782
ID Pratica: 02438900686-DITTA GELSOMINI S.r.l.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
(Art. 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.)
Codice Sportello: 1782
ID Pratica: 02438900686-02042026-1537

Oggetto: P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) n. 02/2026 (art. 6 D.Lgs n. 28/2011 e art. 8 D.Lgs n. 190/2024) per la "Realizzazione di un impianto di accumulo di energia (BESS) con potenza di immissione 100 MW e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica nel Comune di Città Sant'Angelo" – Località: Via Piano di Sacco snc, Comparto C3 del P.I.P. "Sant'Agnese".
Ditta Proponente: GELSOMINO S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(In qualità di Presidente della Conferenza di Servizi e R.U.P. - Ing. Donato D'ALONZO)

VISTA la pratica P.A.S. n. 02/2026, assunta al Protocollo S.U.A.P. al n. REP_PROV_PE/PE-SUPRO/0005511 del 02/04/2026 e acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune in data 02/04/2026 al n. 11328, presentata dall'Ing. Francesco GIANCOLA, in qualità di Tecnico incaricato e Procuratore designato dal Sig. Maurizio MARESCA, Amministratore Unico della Soc. **GELSOMINO S.r.l.** (P.IVA 02438900686), con sede legale in Pescara, Via Caravaggio n. 125;

RILEVATO che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di accumulo di energia con potenza di immissione e prelievo pari a 100 MW, da realizzarsi nello stabilimento sito in Via Piano di Sacco snc – Comparto C3 del P.I.P. "Sant'Agnese", distinto al Catasto Terreni al **Foglio n. 55 - Particelle n. 418, 426, 424, 422**;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 8 del D.Lgs n. 190/2024, il quale stabilisce che qualora siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il Comune convoca la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990;

VISTO l'iter procedimentale della Conferenza di Servizi decisoria:

- Indetta in forma simultanea e modalità asincrona con nota Prot. n. 14022 del 04/05/2026 per la data del 03/06/2026;
- Successivamente differita e disposta in forma simultanea e modalità sincrona (ex art. 14-ter Legge 241/1990) attraverso le sedute del 15/06/2026, 03/07/2026 e infine conclusa nella seduta decisiva del **09/07/2026**;

PRESO ATTO delle determinazioni, dei pareri e degli atti di assenso formalmente acquisiti agli atti della conferenza e di seguito riepilogati:

1. **Vigili del Fuoco di Pescara:** Parere favorevole reso con nota Prot. n. 7032 del 29/04/2026 (assunto al Prot. com. n. 13627 del 29/04/2026);
2. **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Chieti e Pescara:** Parere favorevole/Autorizzazione con prescrizioni espresso con nota Prot. n. 3975 del 15/04/2026 (assunta al Prot. com. n. 12558 del 20/04/2026);
3. **A.S.L. di Pescara (Dipartimento di Prevenzione):** Parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota Prot. n. 53451 del 01/06/2026 (assunta al Prot. com. n. 17110 del 03/06/2026);
4. **TERNA S.p.a.:** Nulla Osta al progetto trasmesso dalla ditta in data 11/06/2026 (Prot. com. n. 18059) e successivo formale benestare alla richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per potenza in immissione/prelievo di 100 MW, rimesso con nota del 24/06/2026 (assunta al Prot. com. n. 19677);
5. **Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura (DPD024):** Nota Prot. n. 248591 del 17/06/2026 (Prot. com. n. 18956 del 18/06/2026) recante la prescrizione, a seguito di chiusura positiva della Conferenza, di inoltrare apposita istanza corredata da specifica relazione agronomica;
6. **A.R.P.A. Abruzzo:** Parere positivo con prescrizioni in materia di impatto acustico espresso con nota del 06/07/2026 (assunta al Prot. com. n. 20877), rilasciato a seguito delle integrazioni tecniche prodotte dalla ditta GELSOMINO S.r.l. in data 02/07/2026 (Prot. com. n. 20630);
7. **Comune di Città Sant'Angelo (R.U.P.):** Parere favorevole con prescrizioni dell'Ente espresso con nota interna in data 09/07/2026;

DATO ATTO che la Giunta Comunale di Città Sant'Angelo, con **Deliberazione n. 60/2026 del 02/07/2026**, ha approvato il Progetto per il *"Completamento lavori opere di urbanizzazione del lotto C/3 del P.I.P. S. Agnese"* e lo schema di Convenzione Urbanistica proposti dalla ditta GELSOMINO S.r.l., adempiendo alle correlate prescrizioni dei precedenti verbali;

CONSIDERATO che all'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 09/07/2026 risultavano assenti i rappresentanti delle restanti Amministrazioni regolarmente invitate (Italgas, E-Distribuzione, A.C.A. Pescara);

RICHIAMATO l'art. 14-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990, in forza del quale la mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio equivale ad **assenso senza condizioni**;

VISTO il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 09/07/2026 nel quale si è preso atto della conclusione positiva dei lavori, rinviando l'efficacia alla presente determinazione motivata ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 71 del 14.08.2026 con la quale viene accolta la proposta di compensazione ambientale proposta dalla società per € 200.000,00;

VISTE le convenzioni urbanistiche sottoscritte in data 10.09.2026 rep. N° 17789-raccolta n° 11467; rep n° 17791 raccolta n° 11468 a rogito del Notaio Verna Federica;

DETERMINA

1. **L'APPROVAZIONE CONCLUSIVA E POSITIVA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.Lgs n. 190/2024, della Conferenza di Servizi decisoria sul progetto per la **"Realizzazione di un impianto di accumulo di energia con potenza di immissione 100 MW e delle relative opere per la connessione alla rete elettrica nel Comune di Città Sant'Angelo"** presentato dalla Soc. GELSOMINO S.r.l..

2. **DI RECEPIRE INTEGRALMENTE**, quale parte sostanziale e vincolante del presente provvedimento, il **Verbale della Conferenza di Servizi del 09/07/2026**, unitamente a tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni favorevoli espressi dagli Enti interessati.

3. **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente titolo abilitativo al rispetto rigoroso di tutte le **prescrizioni, condizioni e vincoli** stabiliti dagli Enti competenti nei rispettivi atti di assenso e richiamati in premessa, con particolare riferimento a:
   - Le prescrizioni della *Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio*;
   - Le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza impartite dalla *A.S.L. di Pescara*;
   - L'obbligo di inoltrare alla *Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura* l'apposita istanza con relazione agronomica prima dell'avvio dei lavori;

- Le prescrizioni tecniche e i limiti operativi contenuti nel parere positivo di *ARPA Abruzzo* in materia di impatto acustico;
- Le prescrizioni contenute nel parere espresso dal *R.U.P. comunale* in data 09/07/2026;
- Gli adempimenti connessi alla *Convenzione Urbanistica* e all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo relative al lotto C/3 del P.I.P. "S. Agnese" approvate con Deliberazione di G.C. n. 60/2026.
- Gli adempimenti previste nelle convenzioni urbanistiche sottoscritte in data 10.09.2026 e degli adempimenti previsti con la delibera di G.C. n° 71 del 14.08.2026 in ordine alle misure compensative ambientali;

4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta proponente, a tutti gli Enti e Amministrazioni invitati alla Conferenza di Servizi e agli uffici comunali competenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2056 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Città Sant'Angelo, lì 06/10/2026

Il Responsabile di Servizio

D'ALONZO DONATO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it